SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

77ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1994

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1038) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... 4 e *passim*
* SALVI *(Progr. Feder.)* 4, 33
COSTA *(PPI)* ..... 12 e *passim*
BONAVITA *(Progr. Feder.)* ..... 12 e *passim*
* ROSSI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 14 e *passim*
* GUGLIERI *(Lega Nord), relatore* ..... 16 e *passim*
ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 16 e *passim*
REGIS *(Lega Nord)* 16, 18, 51
* VIGEVANI *(Progr. Feder.)* ..... *Pag.* 18, 62
D'ALÌ *(Forza Italia)* 18, 67
CAPONI *(CCD)* 19, 52
PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 24
MODOLO *(Progr.-PSI)* 34, 53
BRICCARELLO *(Lega Nord)* 37
ZACCAGNA *(Forza Italia)* 39
* PETRUCCIOLI *(Progr. Feder.)* 39
BERTONI *(Progr. Feder.)* 43
BELLONI *(CCD)* 49, 54, 68
PERLINGIERI *(PPI)* 49
PASSIGLI *(Sin. Dem.)* 50
BAIOLETTI *(AN-MSI)* 51
BOSO *(Lega Nord)* 60
BOSCO *(Lega Nord)* 60
SALVATO *(Rifond. Com.-Progr.)* 64
PEDRIZZI *(AN-MSI)* 65
* FARDIN *(Progr.-PSI)* 66
PAINI *(Lega Nord)* 66
CASTELLANI *(PPI)* 69

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 20 e *passim*

Verifica del numero legale 68

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento e la risposta scritta:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 69, 70
GREGORELLI *(PPI)* 69
MARTELLI *(AN-MSI)* 70

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 1994 70

ALLEGATO

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 72

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 82
Assegnazione 82
Nuova assegnazione..... *Pag.* 83
Apposizione di nuove firme 83
Cancellazione dall'ordine del giorno 83

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione . 84

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 84, 85
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 94

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10)*.
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berselli, Brienza, Capone, Caputo, Corsi Zeffirelli, Di Benedetto, Ferrari Karl, Gandini, Grillo, Lorenzi, Maceratini, Mancuso, Marini, Morando, Porcari, Turini, Valiani, Zanetti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti e Lauricella, a Bucarest, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; La Russa, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1038) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1038.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, vorrei sapere se è prevista la presenza del ministro Tremonti alla seduta di stamattina. Come ella ricorderà noi avevamo chiesto la presenza del Ministro con riferimento alle diverse modalità di esame del decreto-legge.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, me ne accerterò. Il ministro Tremonti, come gli era stato richiesto – e lei sa perchè –, è stato presente ieri. Probabilmente si augurava che la discussione potesse concludersi ieri. Adesso, faremo il possibile per prendere contatto con il Ministro affinchè sia presente anche alla seduta di oggi come è auspicabile.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1038:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538:

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, la rettifica delle dichiarazioni può essere definita, con unico atto, in contraddittorio e con adesione del contribuente, a norma delle disposizioni seguenti»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La definizione ha per oggetto l'esistenza, la stima, l'inerenza e l'imputazione a periodo dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa o di lavoro autonomo ed ha effetto anche per l'imposta sul valore aggiunto. Qualora sia stato notificato avviso di rettifica, ai fini di tale ultima imposta il contribuente può richiedere la definizione la quale ha effetto, con unico atto ai sensi del presente comma e del comma 1, anche ai fini delle imposte sul reddito. L'imposta sul valore aggiunto

viene liquidata sui maggiori imponibili con l'aliquota media del contribuente, a meno che questi effettui esclusivamente operazioni esenti»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale. A seguito di definizione mediante adesione del contribuente, le sanzioni per infedele dichiarazione, le sanzioni inerenti ad adempimenti relativi al periodo di imposta a cui si riferiscono le dichiarazioni definite e ogni altra sanzione connessa con irregolarità o omissioni rilevabili dalle dichiarazioni stesse sono applicabili nella misura di un quarto del minimo»;

al comma 7, le parole: «di concordato per le zone montane, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e» *sono soppresse;*

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. I contribuenti che aderiscono all'accertamento di cui al presente articolo non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto dell'accertamento, con la sola esclusione dei registri IVA».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. *(Applicazione dell'accertamento con adesione)* – 1. La definizione in contraddittorio, con adesione del contribuente, è applicabile, alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, ed ha per oggetto il maggior valore o il valore stabilito dall'ufficio dei beni e diritti suscettibili di valutazione secondo le singole leggi d'imposta, separatamente per ciascun atto d'imposizione. La liquidazione e la riscossione delle somme dovute per effetto dell'adesione di cui all'articolo 1 sono effettuate direttamente dall'ufficio accertatore. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di esclusione della rettifica previsti dalle leggi vigenti per talune categorie di beni e diritti nell'ipotesi di determinazione del valore su base catastale.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni necessarie per la determinazione delle modalità dell'accertamento con adesione basate su parametri oggettivi, ovvero, in mancanza di questi, su indagini sui valori medi di mercato nelle varie aree geografiche, con specifiche distinzioni per zone aventi caratteristiche similari, nonchè su studi idonei a realizzare la massima trasparenza e aderenza alla realtà economica dei valori oggetto della rettifica».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «anche in pendenza di giudizio» *sono inserite le seguenti:* «o in caso di non impugnabilità».

All'articolo 3:

al comma 1, all'alinea, le parole: «alla commissione tributaria di primo grado e non ancora decise» *sono sostituite dalle seguenti:* «alle commissioni tributarie in ogni grado di giudizio la cui decisione non è ancora stata notificata al contribuente alla data del 18 settembre 1994 e quelle che possano insorgere per atti notificati entro la medesima data»;

al comma 3, lettera b), *le parole da:* «per valore» *fino a:* «di imposizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste»; *le parole:* «, dagli interessi e dalle eventuali sanzioni irrogate nello stesso atto impugnato» *sono soppresse; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è il più alto tra il valore accertato e quello più elevato tra i valori definiti»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Il pagamento del dieci per cento del valore della lite, come stabilito al comma 3 del presente articolo, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Ulteriori disposizioni in materia di chiusura delle liti fiscali pendenti)*. – 1. Le liti fiscali relative a ruoli emessi ai sensi del secondo comma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e notificati entro la data del 18 settembre 1994, ancorchè non ancora impugnati, possono essere definiti come segue:

a) con il pagamento della somma di lire 150 mila se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, non supera l'importo di lire 2 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al quaranta per cento del valore della maggiore imposta accertata, ovvero al cinque per cento del valore complessivo delle sanzioni irrogate in caso di ruoli emessi esclusivamente per l'irrogazione e la riscossione di queste, se il valore della lite, come determinato all'articolo 3 del presente decreto, è di importo superiore a lire 2 milioni e fino a lire 20 milioni.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le medesime condizioni e modalità dell'articolo 3 del presente decreto, con la sola esclusione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 5 dello stesso articolo 3».

All'articolo 4:

al comma 1, al capoverso 1, le parole: «e dirette» *sono soppresse;*

al comma 1, al capoverso 5, le parole: «della metà» *sono sostituite dalle seguenti:* «di un quarto»*;*

al comma 1, il capoverso 6 è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano in ogni fase e grado del giudizio».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria» *sono inserite le seguenti:* «che svolgono le relative funzioni».

All'articolo 7:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «dieci anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «cinque anni»;

al comma 2, le parole: «cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni»;

al comma 3, le parole: «cinque anni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tre anni».

All'articolo 9:

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 7.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti»;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto»;

al comma 4, le parole: «degli altri sistemi informativi» *sono sostituite dalle seguenti:* «gli altri sistemi informativi».

All'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS».

All'articolo 12, al comma 1, dopo le parole: «potenziamento dell'attività di controllo» *sono inserite le seguenti:* «si svolgono su base regionale e».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. *(Personale dirigenziale)*. - 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

"1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.

1-*bis*. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C".

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

"5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C".

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti" è sostituita dalla voce "direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da 15 a 21. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione "direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "ispettore generale centrale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali";

3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" è soppressa e dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore regionale o compartimentale";

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione "direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali" è aggiunta quella di "vice direttore centrale";

2) dopo la funzione "direttore compartimentale" è aggiunta quella di "vice direttore compartimentale";

3) dopo la funzione "ispettore generale centrale e compartimentale" è aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali"».

All'articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218».

Avverto che gli emendamenti sono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 7, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Articolo 7.

(Servizio ispettivo di sicurezza)

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 8, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, il SIS, su direttive del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 10:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonchè ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 9.

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonchè ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

3. Gli addetti al SIS, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 10, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorchè sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

4. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

5. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti al SIS si svolgono in osservanza dei princìpi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

6. Gli addetti al SIS, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.1 COSTA, TAMPONI

Sopprimere l'articolo.

7.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

7.4 ROSSI, BERGONZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Servizio centrale degli ispettori tributari (SeCIT) è istituito il Gruppo ispettivo di sicurezza (GIS)».

Ai commi 2, 3, 5 e 6 sostituire la parola: «SIS» *con l'altra:* «GIS».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Gruppo ispettivo di sicurezza)».

7.101 ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COSTA. Signor Presidente, confermo la proposta di cui all'emendamento 7.1, che do per illustrato.

BONAVITA. Signor Presidente, anch'io avrei preferito che fosse presente il Ministro, perchè questo articolo 7, che istituisce il Servizio ispettivo di sicurezza presso il Ministero delle finanze, è da ritenersi importante anche per le polemiche che ha suscitato. L'argomento ha avuto ampio spazio sulla stampa e nell'opinione pubblica, anche con riferimento alle questioni del Secit.

Vorrei fare una considerazione preliminare. Ci troviamo di fronte ad una situazione di crisi dell'apparato amministrativo-finanziario constatata da tutti e, anzichè scoprire i mali, i perchè, i nodi che rendono inefficace ed inefficiente l'azione dell'amministrazione finanziaria, ho l'impressione che cerchiamo di dar vita ad un nuovo organismo. Così si faceva in passato: vi era un problema, si istituiva una commissione, un comitato, un gruppo di studio e il problema non veniva risolto. Porre la questione in questi termini non sarebbe che la continuazione di pratiche e procedure del passato. Ahimè la questione è più scottante: con questo decreto e con il decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452 di fatto è stata bloccata l'attività del Secit che deve indagare sugli apparati finanziari e sulla stessa Guardia di finanza. Soprattutto, abbiamo potuto riscontrare coincidenze strane, indagini della Guardia di finanza che hanno interessato anche attività del professor Tremonti precedenti alla sua nomina a Ministro della Repubblica. Nasce anche in questo caso il sospetto che esista un conflitto di interessi preciso fra il ruolo del Ministro e le proposte di legge da lui stesso avanzate, che possono investire anche la sua attività privata.

Noi attendiamo una risposta e riteniamo che sia utile per tutti e soprattutto per il paese che questa questione venga risolta al più presto

poichè è l'unica maniera per ridare credibilità all'Amministrazione finanziaria e certezza ai contribuenti. Invece ci troviamo di fronte alla creazione di un nuovo strumento.

In realtà la situazione è paradossale. Il Ministro ha proposto un Servizio ispettivo di sicurezza, un servizio che deve controllare i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e che deve indirizzare le proprie indagini sulla base di indicazioni precise del Ministro alle cui dipendenze è posto direttamente. In pratica ci troviamo di fronte a un mostro giuridico, per il fatto che il Ministro è contemporaneamente a capo dell'Amministrazione finanziaria e a capo dell'organo che deve controllare la stessa Amministrazione finanziaria. Vengono in questo modo sviati completamente i principi fondamentali di uno Stato di diritto, dove il controllato non può essere contemporaneamente il controllore e dove la funzione che viene posta sotto controllo non può essere posta in capo allo stesso soggetto che esercita il controllo.

Quindi si tratta di un problema molto delicato che va affrontato in quanto, anzichè dipanare i sospetti sull'azione del Ministro delle finanze, in ordine anche al conflitto di interessi che lo vede coinvolto indirettamente e – io penso – sicuramente in buona fede, si alimentano questi sospetti. Sembra un provvedimento *ad hoc*: siccome è impossibile oggi mettere direttamente sotto controllo il Secit, noi creiamo un organismo che riduce il Secit a un guscio vuoto che si deve interessare dell'IVA comunitaria e creiamo un gruppo di 100 persone alle dirette dipendenze del Ministro per effettuare i controlli sulla stessa Amministrazione finanziaria. I controlli poi dovranno seguire gli indirizzi del Ministro; quindi il Ministro potrà decidere di indagare in un senso e non in un altro e verrà meno quell'imparzialità della pubblica amministrazione che deve caratterizzare soprattutto gli organi di controllo, posti a garanzia prima di tutto dei cittadini e non dell'amministrazione.

Detto questo, credo che l'emendamento soppressivo che abbiamo proposto vada incontro alle esigenze dello stesso Ministro. Infatti, se il ministro Tremonti accoglierà questa proposta, farà piazza pulita dei dubbi, delle incomprensioni e dei sospetti che, per il suo comportamento, trovano spazio nell'opinione pubblica. Mi dispiace che non sia presente, avrei voluto chiedergli perchè non coglie quest'occasione, al di là della valutazione sul decreto-legge (ognuno ha le proprie idee, noi abbiamo espresso le nostre). Infatti, il Ministro ha interesse, innanzitutto per la carica che ricopre, ma anche per dare credibilità alle istituzioni, ad essere d'accordo con la proposta di stralcio dell'articolo 7 del provvedimento in esame. Tale articolo, se verrà approvato così come proposto, evidenzierà una concezione proprietaria e privatistica dello Stato. Che senso ha creare servizi di garanzia e di controllo alle dipendenze di un Ministro, invece di collocarli in una posizione di imparzialità affinchè siano innanzi tutto di garanzia per i cittadini? Credo che su questo punto occorra avere delle risposte. Non vorrei che, dopo le innumerevoli parole spese dal Ministro, i giochi pirotecnici, le rivoluzioni quotidiane che ci propone, ci trovassimo in una situazione in cui si fa finta di cambiare tutto per non cambiare nulla, per tornare alla situazione precedente, una situazione che trova corrispondenza in antichi vizi della nostra società civile e politica, in un trasformismo che non lascia spazio

ad innovazioni progressive in grado di portare il nostro paese al livello di quelli più civili d'Europa sotto il profilo del sistema tributario.

Per questi motivi riteniamo opportuno che il Ministro accolga il nostro emendamento. In questo modo la polemica sul Secit verrebbe a cadere, potremmo affrontare la riorganizzazione degli uffici finanziari del nostro paese separatamente, con un disegno di legge organico e non con provvedimenti frammentari come viene proposto oggi.

Dobbiamo affrontare con serietà questo problema, dobbiamo essere responsabili verso il paese. Limitando o svuotando le funzioni del Secit daremmo, invece, un altro colpo alla credibilità della nostra Amministrazione finanziaria e credo che questa eventualità non andrebbe a vantaggio di nessuno, anzi andrebbe a discapito della possibilità di condurre nel nostro paese una seria campagna di sensibilità e di organizzazione dello Stato nei confronti dell'evasione fiscale.

La quotidiana azione dell'attuale Governo evidenzia continuamente il problema eterno dei conflitti di interesse in mancanza di regole certe e sicure. Non è questo il modo per azzerare la discussione sull'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, per affrontare in termini precisi la questione delle regole che devono caratterizzare l'attività dello Stato. Credo che ciò sia nell'interesse di tutti, e mi rivolgo soprattutto a coloro che hanno a cuore anche il problema dell'organizzazione federalista dello Stato. Credete forse che svuotando l'Amministrazione finanziaria, depauperandola e centralizzando i poteri nelle mani del Ministro riusciremo poi a rendere più forte e credibile un'eventuale organizzazione federalista dello Stato? Crediamo che ciò sia possibile trasferendo poteri vuoti e svuotati?

Il ministro Tremonti si è presentato in Commissione finanze affermando che vuole trasferire l'organizzazione finanziaria del nostro paese dal centro alla periferia. Invece, nel testo legislativo al nostro esame si riscontra il procedimento inverso: centralizza in poche mani – e precisamente soltanto nelle sue un importante apparato ispettivo di controllo dell'attività dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.

E c'è di più. Sempre nella nostra Commissione finanze ha affermato – e lo ha ribadito più volte sui giornali – che vuole un sistema tributario che passi da complesso a semplice; invece, ci troviamo in questo caso di fronte alla proliferazione di organismi, di comitati e di servizi. Ebbene, vi è una contraddizione in ciò, e per questo attendiamo una risposta precisa che ci deve essere fornita proprio oggi in questa sede dalla stesso ministro Tremonti. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

* ROSSI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.4, di contenuto identico all'emendamento 7.2, testè illustrato dal collega Bonavita.

Anche in questo caso, vorrei sollevare la questione della mancata presenza del ministro Tremonti oggi in quest'Aula. Egli è stato un noto fiscalista – e ciò è stato riportato anche dalla stampa – anche in relazione alla sua consulenza in materia di dichiarazione dei redditi. Si comprende bene come il Ministro sia a conoscenza di molte situazioni particolari.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue ROSSI). Di conseguenza, si pone un problema di carattere politico nel momento in cui si va ad istituire il Servizio ispettivo di sicurezza.

È giusto, è opportuno, è politicamente corretto che il ministro Tremonti, che ha svolto questa attività professionale, e si presume che probabilmente la riprenderà, avendola momentaneamente interrotta, dopo la sua esperienza ministeriale, si ponga alla direzione e come punto di riferimento di un Servizio ispettivo di così tanta importanza e che ha questo potere di indagine e di ispezione presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria? Immaginiamo per un istante soltanto a quando il ministro Tremonti concluderà la sua attività governativa e riprenderà la sua attività professionale: egli sarà a conoscenza di tante e tante situazioni inerenti ai soggetti impegnati nell'Amministrazione finanziaria civile e militare. È un problema di incompatibilità morale e politica ed avvertiamo la necessità di sottolinearlo. Desideriamo porre all'attenzione anche un'altra questione. Il Secit, che è un servizio duplicato rispetto al Servizio ispettivo di sicurezza che si vuole istituire con questo decreto, è nato in relazione ad uno scandalo, quello dei petroli e aveva come oggetto la lotta alla corruzione. Adesso si dice che il Secit non serve più, che deve fare altro e che occorre il Servizio ispettivo di sicurezza. A tal proposito, va fatta un'altra osservazione. Il Servizio ispettivo di sicurezza, secondo quanto è stato indicato nel decreto, funzionerà presto? Non funzionerà dal momento della conversione in legge del decreto poichè nell'articolato si legge che occorrerà una successiva normativa che, con decreto del Ministero delle finanze, regolerà l'attività di tale servizio.

Oggi abbiamo un Secit operante e dobbiamo – e lo si dice chiaramente per quanto è di competenza del Sis – sospendere la sua attività e attendere che, con un decreto del Ministro delle finanze, possa entrare in attività il Servizio ispettivo di sicurezza. Ma stiamo attenti ad un altro particolare. Il Sis prevede un organico di 100 unità e l'istituzione dell'anagrafe patrimoniale. L'uno e l'altro aspetto necessitano della copertura finanziaria, ma dov'è? La si prevede nell'articolo 8 soltanto per undici membri del Sis ma per gli altri 89 quali saranno la copertura di bilancio e la indicazione di spesa? Nel decreto non sono previsti.

Per tutti questi motivi, proponiamo la soppressione dell'articolo 7 e la non istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza. Le funzioni che dovrebbe svolgere questo servizio potrebbero essere svolte tranquillamente dal Secit, opportunamente potenziato e diretto.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4, 7.101 e 7.3.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.4 e 7.101. Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, il Governo si rimette all'Aula come sempre si è rimesso all'Aula su questa materia che riteniamo di competenza del Parlamento.

Se il Presidente me lo consente, vorrei fare una puntualizzazione su quanto affermato finora. Tengo a sottolineare che l'introduzione del SIS non è sostitutiva degli attuali servizi esistenti, ma aggiuntiva in quanto è tesa a colmare un vuoto, in particolare per quanto riguarda l'anagrafe tributaria.

In merito a questo, pertanto, riteniamo che non siano giustificate le accuse di controllo incrociato (il controllore che controlla il controllato o che si fa controllare dal controllato) ma che sia semplicemente uno strumento in più per far fronte alle esigenze in generale sollecitate.

Proprio in seguito alle discussioni avvenute anche presso la Camera dei deputati, il Governo si è già impegnato a presentare un disegno di legge di riordino della materia riguardante in particolare il Secit, che è grosso modo lo strumento che (qualcuno afferma) si tende a minare; ma sinceramente questa mina non la vediamo, in quanto ribadisco che si tratta di strumenti aggiuntivi per l'Amministrazione e non di strumenti in meno o di soppressione di funzioni esistenti.

Pertanto, dobbiamo respingere questo tipo di accuse in quanto non sono supportate dai fatti; ciò proprio in seguito al dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati, dove si è deciso di tenere questa posizione in vista del futuro riordino della materia, come richiesto. Riteniamo questo soltanto il primo passo, ma oggi sopprimere questo comma non è sicuramente fare il bene di chi vuole un Amministrazione più seria, più efficiente più controllata. Siamo altrettanto consci che questo non elimina la necessità di ulteriori operazioni, sulle quali già ci siamo impegnati nell'altro ramo del Parlamento. Ribadisco che è un primo passo e come tale deve essere trattato. Sopprimere questo articolo che comunque riteniamo un passo in avanti non porterà sicuramente giovamento nè all'Amministrazione in senso lato nè tanto meno al sistema dei controlli; significherebbe soltanto ostacolare un passetto avanti verso esigenze richieste a gran voce da tutte le forze politiche.

Il Governo è contrario a questi emendamenti, tranne all'emendamento 7.3 per il quale si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, identico agli emendamenti 7.2 e 7.4.

REGIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, intervengo brevemente sulle proposte di soppressione di questo articolo e sugli interventi precedenti a sostegno dell'opportunità di approvare questi emendamenti.

Sono state avanzate varie argomentazioni, ma devo far osservare che sino ad ora nessun servizio di controllo lasciato alla propria struttura burocratica ha rappresentato una garanzia sia per il cittadino sia per lo Stato.

Il Ministro rappresenta la massima autorità nell'ambito del Dicastero di competenza. Se ha svolto attività professionali – mi riferisco all'intervento del senatore Rossi – ciò può avvenire ed accade normalmente in tutti i paesi civili; negli Stati Uniti quasi tutti i ministri hanno svolto, e torneranno a farlo, attività professionali. Va da sè che se si intende privilegiare la competenza, dobbiamo cominciare, e questo Governo... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* ...in gran parte lo ha fatto, a limitare gli incarichi ai professionisti della politica per assegnarli a uomini e donne che abbiano vissuto in prima persona i problemi delle attività civili.

Il Ministro deve avere – e sono convinto che le abbia - la serenità e la capacità di analisi delle sue competenze, necessarie per porre una netta linea di demarcazione tra la sua funzione istituzionale e la sua passata e futura attività privata.

Su questo articolo, i colleghi che hanno posto emendamenti soppressivi hanno portato a sostegno argomenti che spaziano dal paradiso all'inferno, compreso il fatto che esso potrebbe incrementare l'evasione fiscale o promuovere interessi privati.

Finiamola con questa storia che esiste una demarcazione drammatica... *(Brusio in Aula).*

Signor Presidente, proverò ad urlare sperando in questo modo che si possano ascoltare le mie parole.

Stavo dicendo che c'è una demarcazione drammatica tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori non dipendenti, produttori di reddito proprio. Se è vero, come è vero, che c'è una notevole evasione fiscale a livello di professionisti, di lavoratori autonomi (penso all'idraulico che non consegna la fattura alla donna di casa che lo ha chiamato per sturare il lavandino) questa stessa situazione non si verifica per l'impresa che ormai è costretta, ed è anche suo interesse, a fatturare il cento per cento dei propri guadagni.

Il fatto per cui in Italia si registra questa evasione fiscale nella piccola professione legata al cliente privato dipende dall'anomalia della legislazione tributaria e fiscale vigente. Lo Stato italiano per guadagnare a ogni passo e a qualsiasi costo non ammette la detrazione dall'imponibile di queste spese, se non in casi estremamente limitati. Onorevoli colleghi, nel momento in cui si ammetterà tale detrazione nessuno evaderà più; infatti anche il privato avrà l'interesse ad esigere sempre la fattura tanto dall'idraulico quanto dall'avvocato (mi riferisco ai due estremi). *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori che si trovano davanti alla porta di accesso nell'Aula a volersi accomodare. Senatore Regis, abbia pazienza un secondo lei: ha perfettamente ragione. Invito inoltre gli onorevoli colleghi a ridurre il brusìo; chi può si accomodi, chi vuole parlare è pregato di uscire dall'Aula.

REGIS. Signor Presidente, desidero sottolineare che io ho ascoltato attentamente tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Pertanto invito coloro che non vogliono ascoltare il mio intervento a non disturbare i pochi colleghi che hanno interesse a seguirlo.

Come stavo dicendo se si risolvesse questa anomalia del fisco, che vuole guadagnare sempre e ad ogni costo e così facendo finisce per favorire l'evasione fiscale, si risolverebbe il problema dell'evasione fiscale stessa. Infatti, nel momento in cui il cittadino può comunque e sempre detrarre ciò che spende per le necessità della propria esistenza, si creerebbe una catena che automaticamente impedirebbe a chiunque di evadere.

In conclusione, per tutti i motivi che ho illustrato, dichiaro di essere contrario agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4, tendenti a sopprimere l'articolo 7 del decreto in esame, in quanto il Gruppo Lega Nord è favorevole alla previsione dell'articolo 7. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Senatore Regis, la ringrazio per la pazienza che ha dimostrato intervenendo in un'Aula un po' troppo rumorosa.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGEVANI. Signor Presidente, non sarei intervenuto a motivare il nostro sostegno agli emendamenti in esame se l'onorevole Sottosegretario nel respingerli non avesse dato alcune motivazioni, una in particolare. Nel successivo articolo 8 del decreto-legge in esame viene individuato l'organismo che dovrebbe dirigere il Servizio ispettivo di sicurezza. La contraddizione che abbiamo già sottolineato viene formalmente e chiaramente in evidenza proprio nel testo di questo articolo. Ricordo che il comma 3 dell'articolo 8 prevede che un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, eserciti non solo l'indirizzo del SIS, ma la stessa direzione. Quindi l'articolo in questione non prevede, come potrebbe essere in qualche misura lecito immaginare, che il Ministro indichi indirizzi di comportamento ad una struttura che poi deve funzionare autonomamente, ma addirittura la direzione. Onorevoli colleghi, mi sembra già di vedere le riunioni di questo comitato: il Ministro che lo presiede, i membri che discutono i singoli comportamenti, i singoli atti e i singoli accertamenti a cui provvede questa struttura.

Per questi motivi ribadiamo la nostra radicale contrarietà al provvedimento: abbiamo chiesto di soprassedere a una discussione su un istituto di cui non contestiamo la necessità, ma che a nostro avviso deve essere organizzato con uno spazio di discussione ben diverso da quello che c'e stato dato in questa circostanza.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Annuncio il voto contrario del Gruppo Forza Italia agli emendamenti in esame e quindi sono favorevole al mantenimento

dell'articolo 7 che riteniamo essere parte integrante della coraggiosa riforma che il ministro Tremonti ha proposto al Parlamento ed è già in fase di esame.

L'istituzione di un servizio quale il SIS è certamente indispensabile per rendere il rapporto tra fisco e cittadino più snello, soprattutto per quanto riguarda l'adesione e le altre forme previste, in modo da ottenere controlli rilevanti e severi nell'ambito della stessa Amministrazione.

Per tali motivi l'articolo 7 è parte integrante di questa riforma e voteremo di conseguenza contro la soppressione di tale articolo.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Intendo rivolgermi al senatore Regis poichè, contrariamente agli altri colleghi, ho ascoltato attentamente il suo intervento.

Il suo ragionamento non è assolutamente convincente e cercherò di spiegarne i motivi. Con l'articolo 7 è istituito il Servizio ispettivo di sicurezza che ha l'incarico di vigilare sul funzionamento corretto di un altro servizio dello Stato. A tal proposito il primo interrogativo che mi pongo riguarda il fatto che lo Stato, oltre che nel settore dell'Amministrazione finanziaria, è chiamato a fornire alla collettività molti altri servizi e controlli. Pertanto non capisco il motivo per cui un servizio come quello previsto dall'articolo 7 debba essere costituito solo nel campo specifico dell'Amministrazione finanziaria: potrebbe essere esteso a molti altri settori.

In ogni caso, anche passando sopra questa obiezione, quello che non funziona, collega Regis, è che il servizio è posto alla diretta dipendenza del Ministro. Mi sembra che ciò non possa funzionare: infatti il Ministro e l'Esecutivo – su questo siamo tutti d'accordo – dovrebbero limitarsi a dare le direttive generali, le disposizioni per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, la quale deve però mantenere una sua autonomia rispetto all'Esecutivo.

Ritengo che siamo in presenza di una norma contraria a qualsiasi spirito legislativo, a qualsiasi prassi corrente. Infatti se l'Amministrazione finanziaria o singoli funzionari di questa non si comportano correttamente debbono essere sottoposti al giudizio dell'organo competente che, per ogni cittadino, è la magistratura e non il Ministro delle finanze. (*Applausi della senatrice Modolo*). Ma quale prassi si cerca di attuare! Se il funzionario sbaglia, se è un ladro, un corrotto o un malfattore dovrà rispondere come qualsiasi altro cittadino di fronte alla magistratura ordinaria e non essere sottoposto ad un giudizio del Ministro delle finanze.

Vorrei compiere un'ultima considerazione; come ho già affermato in discussione generale non voglio fare strumentalizzazioni, ma c'è un punto di grande delicatezza che è rappresentato – voglio dirlo chiaramente – dalla figura del Ministro delle finanze intorno al quale si evidenzia un palese conflitto di interessi, con l'aggravante – voglio dire anche questo in quanto ritengo che sia un fatto reale e non di speculazione – che siamo in presenza di un Ministro deferito al Tribunale dei ministri sulla base di un'accusa ben determinata.

Ora, noi stiamo per formare un comitato che dovrebbe essere posto alle dirette dipendenze di un Ministro accusato, inquisito sulla base di un'accusa di scorrettezza del suo comportamento. Quale credibilità avrebbe il provvedimento che andiamo ad assumere? Credo che anche da questo punto di vista il rischio è del tutto evidente: si costituisce un organismo che serve al Ministro – al di là delle sue buone o cattive intenzioni – per condizionare l'iniziativa dell'Amministrazione finanziaria e per avere asservita ai propri interessi l'attività di quell'amministrazione; senza tener conto della scarsa credibilità che la figura di un Ministro sul quale grava un serio sospetto potrebbe determinare quando egli diriga questo organismo.

Per tali motivi, caro Presidente, è del tutto evidente che noi insistiamo su questo emendamento soppressivo chiedendone, a nome del prescritto numero di senatori, la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito i senatori che appoggiano la richiesta a far constatare la loro presenza mediante alzata di mano.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 7.1 presentato dai senatori Costa e Tamponi, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori e all'emendamento 7.4, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	222
Senatori votanti	221
Maggioranza	111
Favorevoli	103
Contrari	117
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza nazionale-MSI e Lega Nord).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1038

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Avverto che a seguito della votazione testè effettuata, rimangono preclusi gli emendamenti 8.100 e 9.100.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dai senatori Costa e Thaler Ausserhofer.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 8.

(Organizzazione del Servizio)

1. Al Servizio ispettivo di sicurezza sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a cinque anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonchè undici magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparata, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Al SIS è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata, che dura in carica tre anni ed è confermabile per una sola volta, indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza.

3. L'indirizzo e la direzione del SIS sono esercitati da un comitato, presieduto dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, composto dal direttore del servizio di cui al comma 2 e dagli altri magistrati di cui al comma 1. Questi ultimi esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica tre anni e sono confermabili per una sola volta.

4. Ai magistrati addetti al SIS e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello *C*.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1401 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

8.1 COSTA, TAMPONI

Sopprimere l'articolo.

8.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

8.4 ROSSI, BERGONZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - *(Organizzazione del Gruppo) – 1.* Al Gruppo ispettivo di sicurezza sono addetti non più di ottanta dipendenti, per un periodo non superiore a dieci anni, nonchè nove ispettori provenienti dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, indicati dal Ministro delle finanze.

2. Al GIS è preposto un coordinatore eletto tra di loro dagli ispettori del Gruppo mediante votazione a scrutinio segreto. Esso dura in carica cinque anni ed è confermabile per una sola volta.

3. L'indirizzo e la direzione del GIS sono esercitati collegialmente dai nove ispettori. Le riunioni sono presiedute dal Ministro delle finanze o da un suo delegato, che sarà lo stesso coordinatore, ove sia scelto tra gli ispettori del Gruppo. Le delibere del collegio sono definitive».

8.100 ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole da «nonchè undici» *fino alle parole* «o equiparata», *con le altre:* «nonchè undici componenti tra magistrati amministrativi, contabili o ordinari e avvocati e procuratori dello Stato, con qualifica non inferiore a consigliere di corte d'appello o equiparata, in servizio ovvero in pensione».

8.101 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole da «scelto tra i magistrati» *fino a* «o equiparata», *con le altre:* «scelto tra i magistrati e gli avvocati dello Stato, di cui al comma 1, con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparata».

8.102 IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole da «altri magistrati» *inserire le seguenti:* «, avvocati e procuratori dello Stato».

8.103 IL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: «Ai magistrati» *inserire le seguenti:* «e agli avvocati e procuratori dello Stato».

8.104 IL GOVERNO

Ricordo che, a seguito della reiezione dell'emendamento 7.101, l'emendamento 8.100 del senatore Rossi è precluso.

Invito i presentatori ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 8.

COSTA. Sull'emendamento 8.1, mi rifaccio al contenuto dello stesso emendamento.

BONAVITA. Intervengo per illustrare l'emendamento 8.2, signor Presidente.

Noi oggi con l'articolo 7 abbiamo approvato l'istituzione del SIS, mentre con l'articolo 8 stabiliamo le regole per la sua organizzazione. In pratica stabiliamo che questo Servizio sia alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze e che sia un organismo di controllo che deve fare indagini e verifiche. Non sono affatto d'accordo su quello che ha affermato il sottosegretario Asquini a proposito dell'istituzione del SIS, come se si trattasse di un organismo di poco conto incaricato solo di gestire l'anagrafe tributaria dei dipendenti del Ministero delle finanze. Allora, noi istituiamo un nuovo Servizio ispettivo composto da un direttore nominato con decreto, da magistrati e da numerosi altri dipendenti per gestire l'anagrafe tributaria dei dipendenti dell'amministrazione finanziaria? Ritengo che questa materia andasse affrontata nell'ambito della riorganizzazione del Secit e nella definizione delle sue caratteristiche.

Qui stiamo commettendo uno sbaglio dietro l'altro e le giustificazioni che porta il Sottosegretario avvalorano ancora di più la tesi che noi sosteniamo. Egli dice che bisogna rilanciare il Secit, ma contemporaneamente si dà una mazzata al servizio tale da tramortirlo; dice che il SIS è un Servizio di poco conto. Ma allora a che vale istituirlo? C'è una continua contraddizione.

In questo modo si vuole sostenere una tesi diversa: svuotare il Secit dei propri compiti; istituire un Servizio alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze per risolvere un conflitto di interessi che esiste. Allora noi queste cose ce le dobbiamo dire chiaramente e non cercare di rendere *soft* l'ambiente affermando che non si sta facendo nulla di grosso: qui si sta capovolgendo l'Amministrazione finanziaria dello Stato, introducendo in esse elementi illiberali, per cui il controllato diventa il controllore di se stesso: questo è inammissibile, va oltre ogni logica accettabile!

Io credo che questo emendamento soppressivo vada votato favorevolmente da questa Assemblea, se ha il coraggio delle proprie azioni.

* ROSSI. Signor Presidente, nell'illustrare l'emendamento 8.4 dovrei ripetere le argomentazioni che sono state testè esposte dal collega Bonavita, quindi mi limito a ribadire la nostra proposta di soppressione dell'articolo 8.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 8.101.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.102, 8.103 e 8.104.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, comunico che, qualora venisse respinto l'emendamento 8.101, gli emendamenti 8.102, 8.103 e 8.104 sarebbero preclusi.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4 e parere favorevole all'emendamento 8.101. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal Governo, essi si illustrano da sè.

Vorrei aggiungere una piccola nota. Ho sentito dire per l'ennesima volta che il Governo vorrebbe svuotare il Secit. Non è vero, non si vuole svuotare il Secit, si vuole istituire un controllo di qualità all'interno del Ministero e voglio sottolineare questo punto. Si tratta infatti di un organo interno, come avviene in tutte le aziende. Questa modifica è necessaria solo per far funzionare bene l'amministrazione.

BONAVITA. Questa è una commedia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, identico agli emendamenti 8.2 e 8.4.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, vorrei fare una citazione testuale: «Bloccando gli 007 del Secit, Giulio Tremonti ha impedito che si indagasse sulla sua persona.». *(Vivaci commenti dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Alleanza nazionale-MSI).* «I superispettori tributari dovevano infatti accertare...».

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, non stiamo facendo un processo al Ministro. Lei sta parlando per dichiarazione di voto, si attenga al merito.

PIERONI. Signor Presidente, se mi si consente di parlare risulterà che mi sto attenendo al merito.

«I superispettori tributari dovevano infatti accertare se la verifica che la Guardia di finanza ha concluso il 29 marzo 1994 nei confronti della società Tremonti & Associati s.r.l. fosse compiuta correttamente. Sarebbe questa la vera ragione che ha indotto la Procura della Repubblica di Roma ad indagare se il Ministro non sia incorso nel reato di abuso aggravato».

È chiaro che istituire un Servizio posto alle dirette dipendenze di un Ministro nelle condizioni attuali e così descritte dà una precisa risposta ad un conflitto politico e di interessi palese e aperto. Per questo motivo, signor Presidente, ritengo di essere nel merito e per questo annuncio il voto favorevole alla proposta di soppressione dell'articolo 8.

Vorrei solo aggiungere che un certo tipo di proteste, così come un certo tipo di applausi che ha salutato la non approvazione dell'Assemblea degli emendamenti soppressivi del precedente articolo, ho già avuto occasione di ascoltarli con identici accenti e con identici suoni nella precedente legislatura in altre occasioni, nell'Aula della Camera dei deputati, quando sono state adottate simili decisioni e poi, coloro che le hanno assunte, ne hanno dovuto rispondere a tutti i cittadini italiani.

Oggi siamo di fronte ad un palese conflitto di interessi, sul quale si possono anche chiudere gli occhi se si vuole, ma ci si risparmi, per cortesia, almeno l'applauso, perchè non è proprio il caso. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Verdi-La Rete, Progressisti-Federativo, Progressista-PSI e di Rifondazione comunista-Progressisti. Applausi ironici dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Alleanza nazionale-MSI).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Costa e Tamponi, identico agli emendamenti 8.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, e 8.4, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

BONAVITA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Rossi, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.104, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamento riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 9.

(Anagrafe patrimoniale)

1. Presso il Servizio ispettivo di sicurezza è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 7.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 10 indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonchè i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3-*bis*. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 7, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

4. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonchè gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

5. Con il decreto di cui all'articolo 10 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi nonchè le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 8.

6. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 8, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, nonchè a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

9.1 COSTA, TAMPONI

Sopprimere l'articolo.

9.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

9.3 ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire la parola: «Servizio» *con l'altra:* «Gruppo».

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire la parola: «SIS» *con l'altra*: «GIS».

Al comma 6, sostituire la parola: «comitato» *con l'altra*: «collegio»; *la parola*: «direttore» *con l'altra*: «coordinatore» *e la parola*: «SIS» *con l'altra*: «GIS».

9.100 ROSSI

Ricordo che l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Rossi è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 7.101.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

COSTA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.1.

BONAVITA. Signor Presidente, riteniamo che sia in Commissione sia oggi in Aula si stia sottovalutando la questione della legittimità costituzionale dell'anagrafe patrimoniale, dal momento che quest'ultima si riferisce solo ad alcuni soggetti, e cioè ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria dello Stato, e non è estesa ad altri soggetti che si trovano nelle stesse condizioni – ad esempio, a chi gestisce gli appalti – in altre amministrazioni dello Stato.

Quindi, ritengo che la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9 si ponga e debba essere risolta con un voto che sopprima tale disposizione normativa.

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 9.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Costa e Tamponi, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, e all'emendamento 9.3, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.100 è precluso a seguito di una precedente votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprende le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 10.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 7, 8 e 9.

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano a tutti gli appartenenti al SIS.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.1 COSTA, TAMPONI

Sopprimere l'articolo.

10.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

10.3 ROSSI, BERGONZI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COSTA. Do per illustrato l'emendamento 10.1.

BONAVITA. Signor Presidente, anche per questo articolo abbiamo presentato un emendamento interamente soppressivo in quanto siamo contrari non solo alla istituzione del Servizio ma anche alle norme di attuazione.

* ROSSI. Do per illustrato l'emendamento 10.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti, tra loro identici.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dai senatori Costa e Tamponi, identico all'emendamento 10.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori, e all'emendamento 10.3, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

(Servizio centrale degli ispettori tributari)

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)*, è aggiunta la seguente lettera: «*d*-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

11.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere l'articolo.

11.3 ROSSI, BERGONZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* controlla, sulla base di direttive emesse dal Ministro delle finanze, l'attività di accertamento dei tributi svolta dagli uffici, avvalendosi anche degli organi regionali ad essi sovraordinati, nonchè l'attività di verifica della Guardia di finanza, avvalendosi anche dei relativi comandi di zona". Nella lettera *b)* dello stesso comma le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli". La lettera *c)* è sostituita dalla seguente: "*c)* esegue in via straordinaria verifiche dirette sui contribuenti, quando sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi proporzioni, per le dimensioni economiche dei soggetti che la praticano o per la diffusione della stessa". Dopo la lettera *d)* è aggiunta la lettera: "d-*bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze"».

11.103 ROSSI

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da*: «nell'articolo 9» *fino alle parole*: «Guardia di finanza» *con le altre*: «nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, l'attività di accertamento degli uffici e l'attività di verifica della Guardia di finanza, avvalendosi se necessario rispettivamente dei direttori regionali delle entrate e dei comandanti di zona della Guardia di finanza territorialmente competenti. Il controllo suddetto, in presenza di fondato sospetto di comportamenti illeciti, deve essere esteso – con l'osservanza delle norme in vigore – anche all'esame della situazione patrimoniale degli interessati"».

11.100 COSTA, TAMPONI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con le seguenti*:

«*b)* nell'articolo 10, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti: "Al servizio sono assegnati non più di trentanove ispettori. Essi sono scelti:

a) per 16 unità tra funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente e fra ufficiali superiori o generali della Guardia di finanza.

b) fino a 7 unità tra soggetti non appartenenti alla pubblica Amministrazione e per la residua parte tra funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non

inferiore a magistrato d'appello o equiparata, ai quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, contabili ed aziendalistiche.

b-bis) nell'articolo 10, quarto comma, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni"».

11.104 ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b)* nell'articolo 10, quarto comma, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni"».

11.105 ROSSI

Sopprimere il comma 2.

11.101 COSTA, TAMPONI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente all'incarico in corso».

11.106 ROSSI

Sopprimere il comma 4.

11.102 COSTA, TAMPONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

BONAVITA. Signor Presidente, anche in questo caso, leggendo l'articolato, vengono puntualmente smentite le affermazioni rese dal Sottosegretario. Quando leggiamo che sono apportate modifiche alla legge n. 146 del 24 aprile 1980, ci rendiamo conto che si tratta di controlli: infatti, viene sostituita la parola «controllo» con la parola «controlli» e si esprimono pareri su specifiche questioni della Guardia di finanza. In questo articolo, troviamo riconfermati tutti i dubbi relativi alla istituzione del Servizio. Leggendo ancora, ci rendiamo conto che il Secit viene ridotto per dar vita al SIS.

Non riesco a capire, entrando nel merito dell'articolato, come sia sostenibile la posizione del Governo che risulta palesemente contraddittoria con le affermazioni che in continuazione vengono rese. Innanzi tutto quella che non è un organo di controllo ma di verifica della qualità: come se in Italia fosse possibile introdurre per decreto la qualità totale della Toshiba di Tokio. In realtà si fanno controlli e si parla proprio

di controlli. Si svuota il Secit e si trasferiscono funzionari del Secit al SIS. Il Governo pensa di prenderci in giro? Non credo sia una posizione lungimirante ma negativa; tutto risulta incongruo e incoerente ed è impossibile esprimere un orientamento positivo.

Con le disposizioni relative al personale, ripercorriamo il peggio della vecchia legislazione sull'impiego pubblico. Per tutti questi motivi, riteniamo che l'articolo vada interamente soppresso.

* ROSSI. Signor Presidente, rispetto al precedente decreto-legge n. 452 del 18 luglio 1994, ormai decaduto, il decreto-legge n. 538 sostituisce nella lettera *a)* del comma 1 i termini: «su ordine del Ministro delle finanze» con le parole: «sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze».

In tal modo, sembrerebbe che una certa sfera di autonomia del Secit sia conservata nella scelta degli uffici finanziari e delle verifiche della Guardia di finanza da sottoporre a controllo. Senonchè, nonostante le assicurazioni fornite dal Ministro alla Commissione finanze, dopo la contestata stesura dell'articolo 10 del decreto-legge n. 452 decaduto, è stata inserita ugualmente nel nuovo disegno di legge di conversione una disposizione secondo la quale gli uffici da controllare sono quelli espressamente individuati dalla direttiva.

Ecco come viene meno l'autonomia del Secit! Si procede al controllo sulla base di direttive che indicano ed individuano espressamente gli uffici da controllare.

Orbene, negare ad un organo di controllo la scelta degli uffici da controllare significa quindi che non è più il Secit che può controllare gli uffici, gli viene negata questa scelta; ciò significa privarlo di ogni autonomia tecnico-funzionale e rimettere – ecco la scandalosa conclusione – unicamente alle personali valutazioni del Ministro la scelta degli uffici su cui indagare.

Personalmente, il Ministro, sulla base di questa norma, indicherà gli uffici sui quali il Secit deve indagare e controllare.

Questa è la conclusione veramente paradossale alla quale si giunge: il Secit non potrà più controllare se non su espresso ordine del Ministro che individuerà quell'organo o quell'ufficio da controllare.

Per il resto, con questa norma si nega ogni autonomia al Secit, che finisce praticamente per non avere più ragione di esistere. Su questo aspetto abbiamo più volte espresso richieste di chiarimenti al Ministro, ma non ne abbiamo avuti. A tale riguardo, vi è stata una segnalazione da parte degli ispettori del Secit che hanno inviato una lettera al Presidente del Senato, Carlo Scognamiglio, il quale, insieme alla copia di una segnalazione stampa relativa ad indagini svolte dal Secit su uffici della Fininvest, ha rimesso questo carteggio al Presidente della Commissione finanze. Noi siamo a conoscenza di tali questioni su segnalazione precisa ed espressa del Presidente, Carlo Scognamiglio.

Quindi, signor Presidente, chiediamo che l'emendamento 11.103 sia approvato *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti e dalla senatrice Modolo).*

COSTA. Do per illustrati gli emendamenti 11.100, 11.101 e 11.102.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Confermo il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2, identico all'emendamento 11.3.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Vorrei invitare l'Assemblea ad un momento di riflessione su questo voto. Stiamo infatti per votare su una questione molto rilevante che potrà avere seguiti, oltretutto, non prevedibili e che, peraltro non incide sulla struttura della manovra finanziaria, sull'esigenza di reperimento di fondi e sull'impostazione stessa del provvedimento. È una norma che ha una sua autonomia, è una norma che, senza che ci siano state spiegate neppure oggi in questa discussione in maniera adeguata le ragioni che la sorreggono, produce un risultato di fatto di cui dobbiamo farci carico: depotenzia, se non rende impossibile, l'attività di controllo affidata al Secit per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale.

Noi sappiamo che vi sono altre questioni intorno a questa norma e che molti dubbi sono stati avanzati. Il ministro Tremonti non ha ritenuto di venire ad esporre in questa sede la sua posizione e le sue valutazioni a tale proposito. Se c'è un motivo di riservatezza, poichè egli è coinvolto in questa vicenda, esso può essere apprezzato, anche se va evidenziato che analoga riservatezza non c'è stata quando a luglio venne posta la questione con lo strumento dell'interrogazione parlamentare presso l'altro ramo del Parlamento dai Gruppi Progressisti-Federativo e del Partito popolare italiano. Il ministro Tremonti finora non soltanto non ha risposto a queste interrogazioni, ma addirittura ha annunciato una querela nei confronti dei parlamentari interroganti. Inoltre mi sembra che ad analoga riservatezza il ministro Tremonti non si sia attenuto nelle sue esternazioni pubbliche dei giorni scorsi.

Comunque in questo momento è in discussione un altro problema. Si tratta di stabilire se vogliamo affrontare e regolarmentare tale materia in questa sede, con un provvedimento d'urgenza che reca in sè dubbi oggettivi legati al fatto che in questo caso si vincola e si blocca l'attività del Secit con riferimento a direttive che non soltanto sono rimesse alla discrezionalità del Ministro, ma non sono state ancora emanate. Si tratta allora di valutare se sia questa la sede, il luogo e il modo per regolamentare l'attività del Secit.

Certamente siamo disponibili a riconsiderare l'organizzazione del Secit, a discutere e a vedere se la struttura operativa di tale Servizio debba essere quella che viene prevista oppure no. Quindi, invitando i colleghi ad approvare l'emendamento 11.2, non chiediamo una presa di

posizione a favore del Secit, ma che l'Assemblea del Senato non deliberi in questa sede su una questione che avrebbe effetti irreversibili e in relazione alla quale sono aperte altre vicende e altri contenziosi che potrebbero poi ritorcersi contro l'Assemblea o quella parte dell'Assemblea che ritenesse di regolamentare in modo definitivo quest'argomento. Ricordo che il nostro emendamento si riferisce all'articolo 11 del decreto-legge in esame che non è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento e che quindi non potrebbe essere oggetto di un ulteriore esame.

Quindi, il Gruppo che rappresento interpreta e propone l'emendamento 11.2, soppressivo dell'articolo, come stralcio rispetto ad una normativa in questo momento così controversa; esso non riguarda nè gli aspetti finanziari, nè la struttura di fondo, nè le linee di politica finanziaria espresse nel decreto-legge in esame. L'emendamento in esame non riguarda questi aspetti, ma vuole soltanto tener fuori da una regolamentazione immediata una materia che in questo caso viene normata male e che di fatto ha dato il risultato di bloccare l'attività del Secit nel campo dell'evasione fiscale. Se nell'Assemblea del Senato si forma una maggioranza favorevole al mantenimento dell'articolo 11, la soluzione di questo problema viene compromessa e ci assumeremo tutti questa responsabilità rispetto ad una questione aperta. Se l'Aula del Senato sopprimesse, invece, l'articolo 11, stralciando questa materia, ci riserveremmo la possibilità di tornare a riesaminare questo problema. Se il Ministro questa mattina fosse venuto in quest'Aula ci avrebbe potuto dare chiarimenti più o meno persuasivi: egli ha ritenuto di non doverlo fare e quindi io credo – senza alcuna polemica politica – che ci siano tutte le condizioni perchè si possa approvare l'emendamento in esame intendendolo come stralcio ed accantonamento dell'argomento Secit.

In conclusione, chiedendo che su questo emendamento venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo, invito i colleghi della maggioranza, come Gruppi ed individualmente, a riflettere sulle mie considerazioni.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, mi associo alla richiesta avanzata dal senatore Salvi, che mi sembra quanto mai opportuna ed interessante. Anche perchè tutti noi – maggioranza e minoranza – ci siamo presentati, in occasione delle ultime elezioni, al popolo italiano appellandoci alla trasparenza e sostenendo che avremmo voluto voltare pagina. Ritengo che, in questo caso, restino alcuni dubbi e che quindi sia necessario ripensare e rielaborare il tutto in maniera più chiara.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 11.2, presentato

dal senatore Bonavita e da altri senatori, identico all'emendamento 11.3, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	240
Senatori votanti	239
Maggioranza	120
Favorevoli	117
Contrari	117
Astenuti	5

Il Senato non approva. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1038

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dai senatori Costa e Tamponi.

Non è approvato.

PIERONI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dai senatori Costa e Tamponi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dai senatori Costa e Tamponi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 12.

(Concorsi speciali)

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di test psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

12.1 ROSSI, BERGONZI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 7 luglio 1988, n. 254, il personale del Ministero delle finanze già inquadrato nella settima qualifica funzionale ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni e intergrazioni, è da considerarsi appartenente all'ex carriera direttiva dalla data di entrata in vigore della medesima legge, purchè in possesso di laurea alla data del 30 settembre 1994».

12.100 (Ulteriore nuovo testo) BRICCARELLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSSI. Do per illustrato l'emendamento 12.1.

BRICCARELLO. Signor Presidente, l'emendamento 12.100 riguarda una questione piccola ma complessa da spiegarsi. Esso mira a risolvere una palese ingiustizia e a sanare una sperequazione ai danni di soggetti appartenenti alla settima qualifica funzionale del Ministero delle finanze che non hanno potuto beneficiare dell'inquadramento nella qualifica superiore disposto dalla legge 7 luglio 1988, n. 254. Si tratta di cinque persone che dirigono uffici di particolare rilevanza, le Commissioni tributarie di primo o di secondo grado di Bergamo, Genova, Udine, Torino e Brescia (Genova sia per il primo che per il secondo grado), da quattordici anni e che sono provviste di laurea.

Queste persone non hanno potuto beneficiare delle disposizioni della legge n. 254 che consentiva il passaggio al nono livello di coloro che, inquadrati nella settima qualifica ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 – purtroppo la materia del pubblico impiego è stratificata e si deve passare da una normativa all'altra –, dirigessero uffici di particolare consistenza. Il Ministero delle finanze, nel valutare la provenienza dal settimo livello ex legge n. 312, contrariamente a quanto hanno fatto altri Ministeri, quali quello della difesa e quello della pubblica istruzione, ha negato il riconoscimento di carriera direttiva al settimo livello, una posizione che nell'arco del tempo ha finito per essere un ibrido fra il livello terminale della carriera di concetto ed il livello iniziale della carriera direttiva. Venendo a mancare il presupposto del riconoscimento della carriera direttiva queste cinque persone (dico cinque) praticamente si sono trovate contro un muro: senza l'interpretazione proposta dall'emendamento 12.100 esse non possono accedere al nono livello perchè manca loro il requisito dell'appartenenza alla carriera direttiva, malgrado posseggano il diploma di laurea.

Di conseguenza, dopo aver istituito ed organizzato le commissioni tributarie si troverebbero in una situazione per cui un nono livello o anche un ottavo livello nuovi assunti – questo è il motivo per cui ho proposto questa modifica in sede di discussione dell'articolo 12 – potrebbero prendere il loro posto ove individuassero in quell'incarico una posizione di vantaggio.

Questa, a grandi linee, è la situazione normativa. *(Brusìo in Aula)*. Vorrei chiedere ai colleghi la pazienza di ascoltare alcune considerazioni.

PRESIDENTE. Prego, senatori, un po' di silenzio. Senatrice Briccarello, vada avanti, prego: so che è difficile, ma provi ad alzare la voce.

BRICCARELLO. Noi siamo in quest'Aula non soltanto per fare delle norme utili alla collettività ma anche per rendere un pochino di giustizia. E questa non è giustizia politica, perchè purtroppo di cinque persone politicamente non interessa niente a nessuno. È una questione, però, fondamentale.

Credo che l'esperienza che ciascuno di noi può apportare possa servire agli altri per capire; allora vi dirò che nella mia vita ho fatto prima il segretario generale di un TAR, ufficio che istituito, sono state per

vent'anni in posizione di comando, ho sperato che arrivasse una normativa, sempre della serie di quelle che non interessano nessuno, che mi inquadrasse, altrimenti, dopo aver fatto tutto quel lavoro, mi auguro con decoro (parlo per me), mi sarei trovata scavalcata.

Sono poi andata a fare il componente della commissione tributaria di secondo grado tre anni fa a Torino e ho visto una volta tanto un ufficio ben organizzato, dove però ci si affida alla buona volontà, non premiata quasi mai, del direttore, al suo decoro e alla sua dignità.

La normativa sul pubblico impiego, nell'arco di questo ventennio, è passata dal verticale all'orizzonate, nel senso che a un certo punto sono stati promossi tutti, passando da un decreto del Presidente della Repubblica all'altro, in ragione soltanto dell'appartenenza a determinate fasce; si è arrivati ad un livellamento che attualmente stiamo pagando e paghiamo carissimo, tant'è che si è corsi ai ripari, individuando però i soli responsabili in chi si trova in posizioni apicali e quindi criminalizzando i dirigenti come responsabili di tutta la disfunzione amministrativa.

Allora io dico a quest'Aula: il 12.100 è un emendamento di modesta entità, però si tratta una volta tanto di riconoscere il merito; chi ha lavorato deve sapere che quel lavoro, se svolto con decoro e dignità, gli potrà ritornare utile in qualche modo e non sarà vittima di un pasticcio normativo che non interessa a nessuno; così come chi non ha lavorato, tutto sommato, sempre per la ragione del demerito, non deve andare avanti.

So che c'è il parere contrario della Commissione bilancio, ma mi si consenta di dire che si tratta proprio di un caso di miopia legislativa, perchè questi dipendenti svolgono le funzioni del nono livello; allora, o noi diciamo che lo Stato fa bene a lasciare un settimo livello al posto del nono, così risparmia, o teniamo in considerazione la giurisprudenza; in tal caso, siccome questi dipendenti sono oggetto di un formale provvedimento di inquadramento, per giurisprudenza costante chi è oggetto di un formale provvedimento di inquadramento e ricopre le funzioni, quanto meno ha diritto a vedersi riconosciuto il trattamento economico: quindi comunque l'amministrazione glielo avrebbe dovuto dare da tempo. Perchè non lo hanno chiesto? Perchè sono degli illusi che hanno sperato di risolvere la loro situazione con il buon senso della pubblica amministrazione e, oggi, con la legge. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento 12.1 e favorevole al 12.100.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti in discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, in merito all'emendamento della senatrice Briccarello, voglio ricordare alla stessa senatrice che il comportamento della Commissione bilancio non è improntato a miopia legislativa, come lei ha detto, ma è consono al compito che la Commissione svolge; la prova è che, una volta entrati nel merito della questione, a nome del Gruppo Forza Italia, dichiara il voto favorevole all'emendamento stesso.

PETRUCCIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PETRUCCIOLI. Signor Presidente, io vorrei ringraziare la senatrice Briccarello per la precisione con cui ha illustrato il suo emendamento, che ho seguito con tutta l'attenzione che mi è stata possibile. In base agli argomenti che ho ascoltato, dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Briccarello.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senatori presenti	223
Senatori votanti	222
Maggioranza	112
Favorevoli	112
Contrari	98
Astenuti	12

Il Senato approva. *(Applausi dei Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Alleanza nazionale-MSI).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1038

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 13.

(Personale dirigenziale)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1*. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentonove unità, di cui cinque per il livello di funzione B, quarantasette per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentocinquantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella *A* allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«*5*. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti un posto di funzione di consigliere ministeriale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello B, e nove posti di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da 15 a 21. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoquattordici posti e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'uffi-

cio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

13.6 ROSSI, BERGONZI

Sopprimere il comma 2.

13.1 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

13.2 BONAVITA, CADDEO, LONDEI, SARTORI, VIGEVANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSSI. Signor Presidente, con l'emendamento 13.6 si chiede la soppressione dell'articolo 13.

Poichè è ora presente il ministro Tremonti, colgo l'occasione per chiedergli direttamente che anche su questa materia delicata il Governo svolga una riflessione particolare. L'articolo in esame riguarda il personale dirigenziale. È questo un primo punto sul quale soffermarsi: trattandosi della regolamentazione relativa al personale dirigenziale, per quale ragione si è ricorso allo strumento del decreto-legge? Per quale ragione si è ritenuto di intervenire con un provvedimento urgente in tale materia? Noi riteniamo che bene avrebbe fatto il Governo a sottoporre un suo disegno di legge, opportunamente corredato di motivazioni tecniche, all'attenzione del Parlamento, sul quale si potesse svolgere una opportuna discussione nelle Commissioni parlamentari e poi in Aula. Ci

troviamo invece di fronte ad un articolo avulso da ogni considerazione organica della materia.

Vi è la necessità di considerare nuove funzioni dell'amministrazione finanziaria. Vi è la necessità di considerare il suo ruolo organico. Su questo piano è necessaria una proposta tecnicamente motivata. Invece, nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge di conversione ci siamo trovati di fronte soltanto ad un accenno a tale questione. D'altra parte, il fatto che l'Esecutivo non avesse le idee chiare in proposito dimostra che il ministro Tremonti sarà – e sicuramente lo è – competente nella trattazione e nella conoscenza delle norme fiscali, ma lo è molto meno per quanto riguarda il controllo e la direzione dell'apparato dell'amministrazione finanziaria dello Stato.

Quindi, vi è un'evidente contraddizione: il Governo ha presentato e fatto approvare un emendamento alla Camera dei deputati, mentre oggi ricorregge ancora se stesso e presenta un altro emendamento all'articolo 13 del decreto-legge.

Ecco quindi dimostrata l'impossibilità di ricorrere alla decretazione di necessità e di urgenza; se il Governo ritiene che debbano essere introdotte nuove funzioni e riconsiderati particolare ruoli dell'amministrazione finanziaria, ritiri l'articolo 13, presenti una propria proposta, dopo di che la discuteremo e, ovviamente con lo sguardo rivolto agli interessi della collettività e al buon funzionamento dell'amministrazione finanziaria, non ci rifiuteremo di dare un voto favorevole.

Però, sempre su questa materia, proprio il comportamento del Governo ha dato la stura alla presentazione di emendamenti concernenti particolari situazioni di carriera. Non è possibile che su questo piano – e forse ciò significa una lottizzazione mascherata dell'amministrazione finanziaria – il Parlamento segua il Governo su una strada senz'altro molto pericolosa e degradante per il potere legislativo, che invece deve ovviamente intervenire su grandi linee e su grandi indirizzi con norme aventi un contenuto generale e non individualmente mirato.

BONAVITA. *Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti* 13.1 *e* 13.2.

Vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Tremonti per la sua presenza; mi è stato detto che non si è presentato in quest'Aula durante l'esame dell'articolo 7 del decreto per sensibilità, in quanto sono in corso delle indagini che lo riguardano e che sono attinenti all'oggetto di tale norma. Al riguardo, devo manifestare il mio apprezzamento.

Ritengo che sulla vicenda delle indagini portate avanti dalla Guardia di finanzia, presenteremo un'interpellanza... *(Il ministro Tremonti esce dall'Aula. Commenti del senatore Salvi).* Signor Presidente, non comprendo questo atteggiamento, a mio modo di vedere incomprensibile. Non stavo muovendo accuse nè promovendo indagini; volevo soltanto chiedere al Ministro se era disponibile a venire in quest'Aula a rispondere alla nostra interpellanza; invece lui se ne è scappato in maniera sdegnata! Ma che modo è di comportarsi: non ho offeso nessuno, anzi, per la verità, sono io a sentirmi offeso dall'atteggiamento così irrazionale ed incomprensibile tenuto dal Ministro.

Signor Presidente, vuol dire che continuerò nell'illustrazione degli emendamenti presentati.

Con il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge al nostro esame, recante una nuova disposizione riguardante il personale dirigenziale, ci troviamo di fronte ad un fatto eclatante. Dapprima il Ministro smantella l'amministrazione finanziaria, perchè inefficiente, perchè non riesce ad accertare i redditi da sottoporre ad imposta, e via di seguito, e poi ci propone miracolosamente una sorta di slittamento e promozione generalizzata di una marea di dipendenti a funzioni dirigenziali quasi che non si riesca a fare la lotta all'evasione fiscale solo perchè mancano i riconoscimenti per questi dipendenti. Siamo in una situazione penosa perchè discutiamo di argomenti che presentano un aspetto clientelare inaccettabile in riferimento al personale dirigenziale. Non c'è nulla di nuovo. Si ripete la peggiore prassi del passato. *(Il ministro Tremonti rientra in Aula senza sedersi nei banchi del Governo).*

Proponiamo pertanto la soppressione del comma 2 dell'articolo 13 in considerazione della politica sbagliata che si intende introdurre. Il Governo deve smetterla di presentare decreti-legge in cui c'è tutto ed il contrario di tutto. Questo è un decreto *omnibus*: si parla di conciliazione giudiziaria, di accertamento con adesione, di condono fiscale e, contemporaneamente, di sistemazione di cinque dipendenti.

Siamo all'assurdo e dobbiamo meditare su tale situazione. Ma il ministro Tremonti è presente o è assente? Signor Ministro, le vorrei chiedere una cosa... ma lei è assente o è presente? (*Commenti dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI. Il ministro Tremonti esce nuovamente dall'Aula*). Lei è assente, quindi; deve avere il dono dell'ubiquità: è qui e non è qui. Ma venga a rispondere, che desideriamo farle una domanda molto semplice!

PRESIDENTE. Senatore Bonavita, lei deve illustrare il suo emendamento.

BONAVITA. Signor Presidente, mi auguro che l'Assemblea accolga il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Il relatore esprime parere contrario sugli emendamenti 13.6, 13.1 e 13.2.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.6.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni di carattere generale a quelle svolte dai colleghi Rossi e Bonavita sugli emendamenti 13.6 e 13.1 che riguardano un articolo che ha un sa-

pore così clientelare da parlare da solo e che certo rappresenta uno dei massimi esempi di clientelismo esercitato da questo Governo.

L'articolo 13 in qualche modo si collega al Secit e al Sis e mi dispiace che il ministro Tremonti non sia presente. Se egli non è presente, non lo è per sensibilità, che l'ingenua benevolenza di un uomo di sinistra come il senatore Bonavita gli attribuisce: è volutamente assente per disprezzo del Parlamento. Infatti, proprio perchè viene criticato come persona, avrebbe dovuto sedere in quest'Aula per tutta la durata del dibattito. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti)*.

Il vecchio regime, fondato sul potere democristiano e socialista, faceva i propri affari applicando in modo distorto, ed anche per finalità private, leggi che spesso, in quanto tali, erano nate e risultavano idonee a tutelare gli interessi della collettività. *(Vivaci commenti dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI)*. È inutile che gridate, tanto io continuerò a parlare. Sono abituato a parlare anche nei tumulti.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, la prego di restare nel merito della sua dichiarazione di voto.

BERTONI. Faccio queste considerazioni perchè l'articolo 11 è collegato ai precedenti.

Adesso invece si perseguono interessi privati direttamente mediante la legge. L'esempio più clamoroso e recente è proprio questo decreto-legge presentato dal ministro Tremonti che paralizza le iniziative e l'azione degli ispettori tributari; crea un Servizio ispettivo di sicurezza, posto direttamente agli ordini del Ministro. In questo modo, il Ministro può torchiare chi vuole o stendere un velo pietoso sulle evasioni che non intende accertare o sulle eventuali responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Tra l'altro, il ministro Tremonti, preso con le mani nel sacco per una elusione fiscale, nonchè tributarista impegnato nella difesa di centinaia di evasori, può piegare i nuovi strumenti legislativi, anche quello previsto da questo articolo, ai propri interessi. È tanto più grave la protervia del Governo nell'insistere per la conversione del decreto in quanto il ministro Tremonti è attualmente indagato dal Tribunale dei ministri di Roma per abuso di ufficio ravvisato nelle accennate anomalie del provvedimento legislativo in esame.

Un sistema di potere che arriva a strumentalizzare la legge stessa e non soltanto gli atti che la applicano rischia di provocare la fine della democrazia ed addirittura dello Stato di diritto che prima dell'avvento del ministro Tremonti si fondava sul principio che la legge tutela gli interessi generali e non quelli personali. *(Vivi applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo, di Rifondazione comunista-Progressisti, Progressisti-Verdi-La Rete, della Sinistra democratica, Progressista-PSI e Lega Nord)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.6, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

BARBIERI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Prima di passare all'esame degli articoli aggiuntivi all'articolo 13, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 13.0.100.

GEI, *segretario:* «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 13.0.100, dichiara, per quanto di competenza, la propria contrarietà per violazione dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che, poichè la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 13.0.100, la deliberazione su di esso, in base all'articolo 102-*bis* del Regolamento, avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 13.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «al 30 per cento dei posti» *con le altre:* «al 20 per cento dei posti» *e sostituire le parole:* «per almeno un anno» *con le altre:* «per almeno due anni».

13.0.4/3 IL GOVERNO

All'emendamento 13.0.4, al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a 10 anni» *con le altre:* «non inferiore ad anni 20 e con il mantenimento del trattamento economico in godimento fino alla data della prossima contrattazione collettiva e con il mantenimento dell'anzianità di servizio nel ruolo».

13.0.4/1 IL RELATORE

All'emendamento 13.0.4. al comma 1, dopo le parole: «di uffici dirigenziali» *inserire le seguenti:* «nonchè, a decorrere dal 1° gennaio 1995 tutti i funzionari inquadrati nella nona qualifica funzionale e nel ruolo ad esaurimento preposti alla direzione degli uffici dell'amrninistrazione finanziaria. Tutte le sedi dei predetti uffici finanziari sono, a far tempo dal 1° gennaio 1995, sede di dirigente».

13.0.4/2 IL RELATORE

All'emendamento 13.0.4, ai commi 3 e 4, sostituire le parole da: «conseguito con votazione» *fino alla fine del comma, con le altre:* «, che alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso siano inquadrati in qualifiche dell'ex carriera direttiva ed abiano età fino a 45 anni inclusi».

13.0.4/4 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale)

1. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994, al netto di quelli destinati ai concorsi speciali di cui al comma 3, nella qualifica di dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio per merito comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a 10 anni di servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive che sia stato dichiarato idoneo in concorsi gi espletati o che, dietro formale incarico, abbia svolto per almeno un anno nel triennio 1992-1994, funzioni di reggente di uffici dirigenziali. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, con le stesse modalità e condizioni, al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette relativamente ai posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di dirigente di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, al netto dei posti destinati al concorso speciale di cui al comma 4.

3. Al fine di favorire la valorizzazione di professionalità interne all'Amministrazione finanziaria, selezionate esclusivamente in base a criteri di merito, da destinare alle attività antievasione, i posti disponi-

bili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente dei ruoli amministrativo e tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, da destinare al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono assegnati mediante distinti concorsi speciali per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da un colloquio; a tali concorsi possono partecipare gli impiegati del Ministero delle finanze, esclusi quelli del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso di diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadrati, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

4. I medesimi posti disponibili al 31 dicembre 1994 e quelli che si renderanno disponibili al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 nella qualifica di dirigente della dotazione organica del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, riservati al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, sono assegnati mediante concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, al quale possono partecipare gli impiegati del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, in possesso del diploma di laurea conseguito con votazione non inferiore a 105/110 e di età non superiore a 45 anni inquadrati, alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, in qualifiche dell'ex carriera direttiva.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di valutazione dei titoli per i concorsi speciali di cui ai commi 3 e 4. Le categorie di titoli valutabili sono esclusivamente le seguenti:

a) titoli di servizio;
b) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento;
c) titoli di cultura».

13.0.4 LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Ai funzionari della ex carriera direttiva dell'Amministrazione finanziaria con almeno 15 anni di anzianità di servizio comunque prestati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventidue-

simo e ventitreesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonchè le disposizioni dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436».

13.0.100 CAMO, PERLINGIERI, TAMPONI, COVIELLO, PALUMBO, LADU, BALLESI, DOPPIO

Successivamente, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'emendamento 13.0.4, al comma 1, dopo le parole: «un'anzianità complessiva» *inserire le seguenti:* «non inferiore a venti anni nonchè i funzionari con anzianità» *e dopo le parole:* «dal 1° gennaio 1995» *aggiungere le seguenti:* «con il mantenimento del trattamento economico in godimento fino alla data delle prossime contrattazioni collettive e con il mantenimento dell'anzianità di servizio nel ruolo».

13.0.4/1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis*.

In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1994 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991 n. 358 e successive modificazioni, compresa una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 30 per cento dei posti messi al concorso con le procedure previste dall'articolo 81, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati mediante scrutinio comparativo al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento e alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex carriere direttive, che, dietro formale incarico abbia svolto per almeno due anni, nel biennio precedente alla entrata in vigore della presente legge, senza demerito, funzioni di direzione di più sezioni, reparti o divisioni di uno stesso ufficio, o abbia svolto per almeno un anno, nel biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge funzioni di reggente di uffici dirigenziali o che maturi entro il 30 aprile 1995 un'anzianità di un anno nell'espletamento delle predette funzioni. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e comunque da data non anteriore a quella del compimento di un anno nelle funzioni di reggente. Resta ferma l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni».

13.0.101 BELLONI, LA RUSSA, NAPOLI, PEPE, BONANSEA, GEI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.0.4.

Per quanto riguarda il subemendamento 13.0.4/1, ricordo che ho presentato il seguente nuovo testo: «*All'emendamento 13.0.4, al comma 1, dopo le parole*: «un'anzianità complessiva» *inserire le seguenti*: «non inferiore a 20 anni nonchè i funzionari con anzianità» *e dopo le parole*: «dal 1° gennaio 1995» *aggiungere le seguenti*: «con il mantenimento del trattamento economico in godimento fino alla data delle prossima contrattazione collettiva e con il mantenimento dell'anzianità di servizio nel ruolo».

Per quanto concerne l'emendamento 13.0.4/2, lo do per illustrato.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 13.0.4/3 e 13.0.4/4.

BELLONI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 13.0.101, da me proposto insieme con altri colleghi, in quanto rimarrebbe escluso dai benefici, di cui godrebbero altre persone in identiche condizioni, un notevole numero di lavoratori dotati di professionalità che risulterebbero mortificati nonostante abbiano svolto senza demerito le funzioni previste per un arco di tempo di almeno due anni.

PERLINGERI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 13.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 13.0.4, presentato dalla Commissione, e sugli emendamenti 13.0.4/3 e 13.0.4/4, presentati dal Governo.

Sull'emendamento 13.0.101, di contenuto pressochè identico all'emendamento della Commissione (quindi se fosse approvato l'emendamento della Commissione dovrebbe essere assorbito), esprimo parere favorevole ed in ogni caso deciderà l'Aula.

Sull'emendamento 13.0.100 mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Guglieri le ricordo che sui suoi emendamenti 13.0.4/1 e 13.0.4/2 c'è il parere contrario della 5ª Commissione; le chiedo quindi se intende mantenerli.

GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, li ritiro.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto degli emendamenti ritirati. Sull'emendamento 13.0.4 il Governo si rimette all'Aula. Sugli emendamenti 13.0.100 e 13.0.101 esprime parere contrario. Ovviamente, il parere è favorevole sugli emendamenti del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Senato sull'inopportunità di procedere a colpi di emendamenti. Anche se approvati in Commissione (noto con piacere che il Governo si rimette al voto dell'Aula e quindi non li approva esplicitamente), sono più o meno estemporanei: magari molto meditati, scritti molto bene rispetto ai fini che si ripromettono perchè sottratti alla logica complessiva di riordino della carriera pubblica. La materia del pubblico impiego, infatti è molto delicata; sappiamo benissimo, conoscendo il passato, che esistono effetti di trascinamento che vanno anche al di là delle intenzioni dei proponenti. Sappiamo perfettamente che la disciplina del personale dell'Amministrazione finanziaria è uno dei punti più delicati del pubblico impiego; sappiamo che occorre valorizzare le professionalità interne all'Amministrazione, che occorre mantenere in essa le competenze necessarie alla lotta antielusiva. Però, emendamenti di questa portata rischiano di innescare meccanismi di trascinamento, nei confronti anche di altre amministrazioni, che sfuggono allo stesso controllo dell'Aula e delle Commissioni che si sono pronunciate.

Presidenza del vice presidente PINTO

(*Segue* PASSIGLI). Ritengo che in futuro si debba affrontare questa materia più organicamente, ma al momento sia più prudente respingere gli emendamenti in esame.

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Annuncio il voto contrario sugli emendamenti in esame, che sono stati presentati in maniera sporadica in Commissione. Non se ne è discusso approfonditamente; non vi è stato un dibattito meditato. Essi tendono a sconvolgere l'assetto dell'Amministrazione finanziaria incidendo nelle carriere con promozioni arbitrarie.

Ho maliziosamente suggerito in Commissione che accanto ai nomi dei proponenti ci fossero anche quelli dei funzionari dell'amministrazione dello Stato che avevano consigliato questi emendamenti.

Stiamo facendo degli atti *ad hoc* contrari a qualsiasi visione generale del problema. Non possiamo accettare una logica del genere: il mio voto è nettamente contrario.

BAIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIOLETTI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza nazionale-MSI sull'emendamento 13.0.4. Riteniamo che questo emendamento costituisca un errore di percorso nel lavoro della Commissione, giacchè è bene non introdurre la materia del personale – di un personale particolarmente delicato, qual è quello del Ministero delle finanze – in un disegno di legge che tratta di accertamento e di contenzioso, quindi del grande tema del contrasto all'evasione e alla corruzione.

Si tratta – lo dico a nome del mio Gruppo – di un emendamento subdolo, tale da determinare maggiori inefficienze e malgoverno all'interno della macchina burocratica, tale da non produrre, oltretutto, alcuna chiarezza nell'ordinamento del Ministero delle finanze, considerato che aumenterebbero le discrasie fra le carriere del personale e le ingiustizie.

Dovremmo chiederci che fine ha fatto il concorso speciale a 999 posti per titoli, servizi e professionalità bandito nel 1993; dovremmo chiederci se non sia più chiaro e limpido trattare la materia del personale in modo organico, nell'ottica di una riorganizzazione dei servizi e di una ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria che pure il Ministro intende intraprendere. Non si può ripercorrere la logica delle soluzioni *ad personam;* un provvedimento di legge deve avere le caratteristiche dell'astrattezza e quindi avere efficacia *erga omnes.*

Per sottolineare qualche incongruenza dell'emendamento, che rafforza la convinzione in direzione di un voto sfavorevole, ricordo il requisito dell'anzianità complessiva, che non tiene conto che molte anzianità sono state costruite in base a leggi e leggine e non corrispondono all'anzianità di lavoro effettiva. Nell'emendamento si parla inoltre del requisito della reggenza, ma sappiamo che tale requisito può essere facile o difficile da ottenere a seconda dei rapporti (lasciamo il termine nella sua genericità) del sito amministrativo, provinciale o centrale, presso cui ci si trova ad operare. Così com'è, questo emendamento sarebbe iniquo essendovi inoltre la necessità di una valutazione più ampia e approfondita della materia, ribadiamo il nostro voto sfavorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

REGIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGIS. Signor Presidente, l'emendamento 13.0.4, ripropone la solita esposizione cervellotica, con richiami a leggi del passato, a decreti, ad articoli di altre leggi che a loro volta richiamano altre leggi, e via risalendo nel tempo fino a Giulio Cesare. O la smettiamo di utilizzare questi metodi, in modo che la prima persona che legge un articolo possa capire di cosa si tratta senza andare a consultare tutto l'archivio del Senato, oppure ci troveremo sempre in difficoltà; e se questo vale per noi, figuriamoci per il cittadino che dovrebbe fare direttamente uso di un articolo di legge.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha approvato questo emendamento, che ripropone una sanatoria di posizioni singole già respinta dalla Camera dei deputati, consentendo il passaggio alla diri-

genza di funzionari del Ministero delle finanze non già per merito oggettivo, ma per merito comparativo, dopo che questi abbiano raggiunto un'anzianità complessiva (e non si capisce bene cosa significhi) di almeno dieci anni nella ex carriera direttiva e abbiano esercitato per almeno un anno, nel triennio 1992-1994, funzioni di reggenza di uffici di primo dirigente. Per far ciò si sottrae addirittura il 30 per cento di tutti i posti già messi a concorso, per i quali sono ovviamente maturate già legittime aspettative.

L'emendamento presenta inoltre diversi difetti. Ripercorre, in particolare, la logica della soluzione di situazioni *ad personam;* oltre a questo, il provvedimento si adatta a recenti situazioni che si sono verificate presso la direzione regionale delle entrate e le direzioni centrali del Ministero delle finanze, situazioni per le quali gli organi amministrativi di controllo avevano già svolto varî rilievi.

La disposizione, poi, che prevede il requisito di un'anzianità complessiva senza specificare l'attività effettivamente svolta premia ulteriormente le posizioni di chi, essendosi avvantaggiato di precedenti analoghe «leggine», si è visto riconoscere delle anzianità fittizie e si trova oggi a dirigere, talora senza neanche un titolo di studio idoneo, divisioni regionali o centrali; ciò mentre, per tale particolarità, è già stato escluso dal concorso a 999 posti di primo dirigente.

Il rigore delle procedure concorsuali speciali successive è inoltre in stridente contrasto con l'estrema facilità di ingresso nella dirigenza prevista dalla norma emendativa.

Per tutti questi motivi, si ritiene che l'emendamento 13.0.4, qualora venga approvato, non soltanto creerà una situazione di gravissima conflittualità interna al Ministero delle finanze, ritardando ancora l'avvio della riforma, ma contribuirà ulteriormente al degrado dell'Amministrazione finanziaria in termini di professianalità autonomia, responsabilità.

Per quanto sopra esposto, e per tanti altri motivi che è inutile stare ad elencare, dichiaro il voto contrario della Lega Nord all'emendamento 13.0.4. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord).*

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Prendo la parola, signor Presidente, per esprimere la mia netta contrarietà all'emendamento 13.0.4.

Questo emendamento mira in sostanza a favorire e a provocare il passaggio, per merito comparativo, alla dirigenza di funzionari del Ministero delle finanze che abbiano particolari caratteristiche che adesso non indico. Ciò appare in palese contrasto con un concorso che è già stato indetto, e di cui sono in atto le procedure, per arrivare al medesimo grado di funzionari; con la differenza che al concorso – mi si dice – già sono iscritti circa mille concorrenti, legittimamente aspiranti alla qualifica di dirigente, una larga percentuale dei quali (se non erro, circa il 40 per cento) si vedrebbe espropriata di questo diritto, che andrebbe invece a vantaggio dei seicento aspiranti che potrebbero concorrere in base all'emendamento che viene proposto.

A me pare, questa, una palese e inaccettabile ingiustizia; mi pare la classica «leggina» a sanatoria di casi personali, a vantaggio di alcuni e a svantaggio di molti altri, sicchè ritengo che, innanzitutto per rispondere ad un'esigenza di carattere morale, il Senato debba negare il voto favorevole a questo emendamento e mantenere inalterato il testo in esame, sul quale pure (voglio ricordarlo in conclusione) siamo in completo disaccordo per i motivi precedentemente citati dai colleghi e da me medesimo.

MODOLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODOLO. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 13.0.4 non solo per le specificazioni precedentemente esposte da vari oratori, ma anche perchè il problema della pubblica amministrazione è cruciale per la trasformazione dello Stato. La pubblica amministrazione ha sofferto perchè depressa storicamente, ma anche perchè degradata da una serie di provvedimenti come quello in discussione. È, dunque, necessario affrontare il discorso globalmente. Procedendo con colpi di mano o attraverso emendamenti non si arriverà mai a fare un piano di riordino organico; anzi, si sollevano altre questioni che potremo ritrovare in leggi riguardanti altri settori.

Credo sia quanto mai irresponsabile procedere in questa maniera, così com'è avvenuto anche per gli articoli 7 e 8. È invece, secondo me, è necessario, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, cambiare strada radicalmente e con un discorso serio.

In questo senso ribadisco il voto contrario del mio Gruppo e credo di poter annunciare che anche in futuro la nostra posizione sarà contraria a questo modo di procedere. *(Applausi dal gruppo Progressisti-Federativo).*

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, a seguito della discussione in Aula, il Governo ritira i suoi emendamenti e invita il relatore a ritirare l'emendamento 13.0.4.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se mantiene l'emendamento 13.0.4.

* GUGLIERI, *relatore.* Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.0.4, nonchè il subemendamento 13.0.4/1, nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei chiederle se conferma il parere sul testo dell'emendamento 13.0.101, presentato dal senatore Belloni.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, avendo ritirato a nome della Commissione l'emendamento 13.0.4, invito il presentatore dell'emendamento 13.0.101 a ritirarlo. In caso contrario, il parere sarebbe negativo.

PRESIDENTE. Senatore Belloni, mantiene il suo emendamento?

BELLONI. Ritiro l'emendamento 13.0.101.

Votazione nominale a scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 13.0.100, presentato dal senatore Camo e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	210
Senatori votanti	209
Maggioranza	105
Favorevoli	13
Contrari	186
Astenuti	10

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1038

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 14 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 14.

(Compiti della Scuola centrale tributaria)

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

1-*bis*. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

14.1 ROSSI, BERGONZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Rossi e Bergonzi.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 e dei relativi subemendamenti:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. **14-*bis*.**

(Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza)

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – *1*. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso

superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorchè non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonchè di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge".

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9,

della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.0.1. LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-...

(Disposizioni per il personale imbarcato e norme agevolative per il settore agricolo)

1. Le liti fiscali, di valore fino a lire 20 milioni, concernenti le imposte di bollo e di registro dovute per i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, possono essere definite, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, con il pagamento del 10 per cento del valore della lite, così come definito dal comma 3 dello stesso articolo 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

3. Il punto 6 della Tabella A allegata al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è sostituito dal seguente:

"*6.* Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:

gasolio ..... 13 per cento dell'aliquota normale
benzina ..... 55 per cento dell'aliquota normale

L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.

L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".

4. All'onere conseguente all'applicazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».

14.0.104 (Sostituisce gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.4) IL RELATORE

All'emendamento 14.0.3, al comma 2, dopo le parole: «destinatari dell'imposta» *inserire le seguenti:* «tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli

enti assoggettati alla tesoreria unica ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati.»;

al comma 3 aggiungere, in fine, le parole: «con le stesse modalità previste al comma 2».

14.0.3/1 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni concernenti i concessionari)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per il 1994 e gli anni successivi.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi».

14.0.3 LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-...

(Tasse e diritti sugli aeromobili)

1. L'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202 è abrogato. Sono altresì considerate estinte le eventuali sanzioni comminate per il mancato rispetto di tali norme.

2. I diritti di approdo e partenza degli aeromobili dell'aviazione generale previsti dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e modificati dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, sono raddoppiati.

3. Il maggiore gettito derivante da quanto previsto al comma 2 è destinato per un terzo all'ammodernamento degli aeroporti minori per l'aviazione generale secondo quanto previsto da apposito decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la restante parte a copertura di quanto previsto al comma 1 del presente articolo e all'articolo 14-*quinquies*».

14.0.101 Boso

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-...

(Proroga di disposizioni concernenti agevolazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto)

1. Le disposizioni indicate all'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1976 n. 730, si interpretano nel senso che esse continuano a trovare applicazione anche oltre il termine del 31 dicembre 1994, fissato dall'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, per le specifiche cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, contemplati dalle disposizioni suddette, relativi ad opere che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino effettivamente e regolarmente iniziate.

2. Ai relativi oneri, valutati in lire 25 miliardi annui, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 14-*quater* del presente decreto.

14.0.102 (Nuovo testo) Boso

Dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario)

1. Limitatamente agli esercizi 1994 e 1995 alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, per un importo pari a lire 450 milioni si fa fronte con le somme non impegnate, iscritte per l'anno 1994 al capitolo 1110 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Spese per il funzionamento del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria). Le somme non impegnate al termine dell'esercizio finanziario 1994 possono esserlo nell'esercizio successivo».

14.0.103 IL RELATORE

Onorevoli colleghi, la Commissione ha approvato l'emendamento 14.0.3, che riguarda l'attività dei concessionari in relazione all'imposta comunale sugli immobili.

Poichè tale materia non risulta strettamente attinente al contenuto del decreto-legge in esame, la Presidenza, tenuto conto del parere reso dalla Giunta per il Regolamento l'8 novembre 1994, è orientata a dichiararne l'improponibilità.

Invito i presentatori degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14 ad illustrarli.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.0.1, presentato dalla Commissione, e 14.0.104, da me presentato, che sostituisce gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.4.

Ritiro invece l'emendamento 14.0.3, presentato dalla Commissione.

BOSO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 14.0.101 e 14.0.102, nel nuovo testo, da me presentati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 14.0.101 e sul nuovo testo dell'emendamento 14.0.102.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti, con la sola precisazione che l'emendamento 14.0.101 funziona come copertura all'emendamento 14.0.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.104, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito del ritiro dell'emendamento 14.0.3, presentato dalla Commissione, l'emendamento 14.0.3/1, presentato dal Governo, si intende decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.101.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, desidero annunciare il voto favorevole mio personale e della Lega su entrambi gli emendamenti presentati

dal senatore Boso. Comunico inoltre che desidero apporre la mia firma all'emendamento 14.0.102.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.101, presentato dal senatore Boso.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.102, nel nuovo testo, presentato dai senatori Boso e Bosco.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.0.103, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 15 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato sull'articolo 1 del disegno di legge di conversione:

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: «con esclusione degli atti e dei provvedimenti adottati e di tutti gli effetti giuridici prodottisi in conseguenza delle modificazioni apportate dall'articolo 10 di tale decreto-legge alla legge 24 aprile 1980, n. 146».

× 1.0.1 ROSSI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* ROSSI. Signor Presidente, con l'articolo 10 del decreto-legge n. 452 del 18 luglio 1994, poi non convertito, venivano apportate varie modificazioni alle leggi istitutive del Secit. In particolare, il disposto dei commi 1, lettera *b)*, e 3 del suddetto articolo 10, riducendo da sette a cinque anni la durata dell'incarico degli ispettori tributari e applicando tale disposizione anche agli incarichi in corso, comportava, nella vigenza del decreto-legge, la cessazione immediata dall'incarico di ben 14 ispettori su 39. Inoltre, l'individuazione espressa da parte del Ministro delle finanze degli uffici finanziari e delle verifiche della Guardia di finanza da sottoporre a controllo, introdotta

con il comma 1, lettera *a)*, comportava a sua volta il blocco dello svolgimento di tutti i controlli già programmati.

Resosi conto della gravità delle conseguenze, il Ministro, con la direttiva n. 2102 del 22 luglio 1994, ipotizzava lo stralcio nel corso dell'*iter* parlamentare di conversione del decreto-legge della riduzione temporale del mandato degli ispettori già in carica, per cui li manteneva in servizio. Si riservava invece di consentire la prosecuzione dei controlli esterni in corso.

Gli effetti dannosi di questa situazione venuti meno con la caducazione del decreto-legge non possono ora essere perpetuati con la formula che appare nel comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, laddove è previsto che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 luglio 1994, n. 452». Occorre quindi escludere da tale dizione proprio gli atti ed i provvedimenti adottati e gli effetti giuridici prodottisi in conseguenza delle modificazioni apportate e poi eliminate nel decreto-legge che stiamo discutendo, modificazioni appunto che ora sarebbero eliminate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 452 del 1994 caducato. A tal fine, provvede l'emendamento da me presentato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* GUGLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ASQUINI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Rossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale. Avverto che il senatore Costa ha rinunciato ad intervenire in dichiarazione di voto. *(Applausi dai Gruppi del Partito popolare italiano, Forza Italia, Alleanza nazionale-MSI e del centro cristiano democratico)*.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGEVANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso della discussione, il nostro Gruppo credo abbia segnalato a sufficienza le ragioni delle critiche a questo provvedimento. Non si è limitato peraltro a segnalare gli elementi, i punti critici del provvedimento, ma ha anche proposto una serie di emendamenti rispetto ai quali il Governo e la maggioranza hanno ritenuto di assumere un atteggiamento politico che si può legittimamente e correttamente definire di ripulsa, senza conside-

rare almeno in parte il merito delle proposte alternative o aggiuntive che venivamo formulando.

Riprenderò rapidamente le ragioni di fondo della nostra critica, del nostro dissenso e della nostra opposizione. Il provvedimento, come i colleghi hanno potuto verificare in questi due giorni di discussione, si articola su tre punti: l'accertamento per adesione, il contenzioso e misure relative all'Amministrazione.

Il senatore Favilla all'inizio della discussione generale ha opportunamente ricordato che l'accertamento per adesione o – per capirci meglio – il concordato è stato cancellato dal nostro ordinamento in ragione dei fenomeni di corruzione che ne vedevano l'utilizzo ed il modo di esplicitarsi. A distanza di trenta o quaranta anni, credo sia difficile se non impossibile dire che l'immoralità, l'amoralità, l'illegalità che, a detta dello stesso ministro Tremonti, sono tra le cause che favoriscono il crescere e il prosperare della evasione fiscale, siano oggi inferiori e non soltanto sotto il profilo del rapporto tra politica e affari.

Allora la domanda che si pone in assenza di ogni riforma dell'amministrazione, la domanda che abbiamo formulato e che continuiamo a rivolgere è la seguente: come può funzionare un istituto in un contesto sicuramente peggiore rispetto a quello di tanti anni fa e privato delle riforme necessarie al proprio funzionamento?

Il Ministro nel presentare il provvedimento ha pure sostenuto, non soltanto nella relazione ma anche in dichiarazioni pubbliche, che saremmo i soli in Europa ad escludere questo istituto. Sicuramente è vero, ma non credo che sia sufficiente la constatazione dell'assenza di un istituto per giustificarne la proposizione, perchè il confronto va inquadrato nel contesto amministrativo, politico, sociale ed economico.

Formulo, se pure senza la speranza di essere ascoltato nelle prossime settimane o nei prossimi mesi in relazione ad altri provvedimenti che si riferiranno al decreto-legge che ci accingiamo a votare, la seguente domanda: quale è la percentuale di contribuenti in Italia, diversamente da altri paesi, che potrà utilizzare l'accertamento per adesione, il concordato? Sicuramente una proporzione e una percentuale di contribuenti, per la struttura economica e sociale del nostro Paese, di gran lunga più numerosa e ampia di quella che risulta in Francia, in Germania o in Inghilterra. Ma poi soprattutto, ed è su questo elemento che si fonda in particolare la nostra critica e la nostra opposizione, a quale tributi si applica il concordato? La proposta iniziale del Governo si limitava all'IRPEF, poi si è riferita all'IVA e poi via via, crescendo senza freni, si è estesa ad altre imposte e ad altri tributi. Il provvedimento, rispetto alla proposta iniziale del Governo, è stato peggiorato dalla Camera dei deputati ed ulteriormente da parte del Senato: è diventato un colabrodo, mi permetto di dire, una licenza di evadere con il consenso dell'amministrazione.

Infine, non si può introdurre un istituto di questa valenza e di questa portata senza mettere in conto lo stato dell'amministrazione finanziaria che dovrebbe applicarlo. Ma, a proposito di amministrazione finanziaria, quali strumenti saranno chiamati a gestire l'istituto del concordato? Le norme in esame fanno riferimento a parametri oggettivi e a coefficienti presuntivi di cui non si parla, a studi di settore

inesistenti. Allora quando affronteremo la possibilità di usare uno strumento senza prevederne le condizioni per farlo?

Insistiamo, quindi, sulla nostra valutazione. Questo provvedimento così come formulato, se sarà approvato rappresenterà la base di un fenomeno di crescita della corruzione e dell'evasione e non del suo ridimensionamento.

La seconda questione che desidero affrontare riguarda il contenzioso. È vero, esiste uno *stock* di liti e di contenziosi che merita sicuramente di essere ridotto, se non azzerato. Ma la domanda che ci poniamo, proprio in funzione del fatto di non riprodurre nuovamente a breve un altrettanto *stock*, se non più grande di quello accumulato nel tempo, è la seguente: quali sono le norme che rendono possibile che non si ripeta quello che abbiamo di fronte? In buona sostanza era lecito attendersi non questa misura, ma una riforma del sistema del processo tributario, la sola che poteva giustificare un provvedimento di concordato o di condono come quello che l'Aula si accinge a ratificare.

A proposito del SIS e del Secit sono state fatte numerose osservazioni. Non ho intenzione di riprenderle, ma voglio soltanto osservare brevemente che la discussione sugli ultimi articoli del decreto-legge (in particolare sull'articolo 13) ha dimostrato una cosa molto semplice nonostante – per fortuna – il ritiro di alcuni emendamenti: un assalto alla diligenza in materia di personale che non annulla, mi sia consentito dirlo, le vecchie pratiche che si pretende di condannare e di non ripetere più.

Insomma, signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che ci siano ragioni sufficienti per motivare una nostra opposizione radicale al provvedimento e il nostro voto contrario. Ci siamo mossi senza pregiudiziali e ci sono state opposte delle pregiudiziali. Per ragioni di merito e per ragioni politiche il nostro voto non può che essere contrario. *(Applausi dai Gruppi Progressisti-Federativo e di Rifondazione comunista-Progressisti).*

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, i colleghi del mio Gruppo nel corso dell'esame del provvedimento hanno non soltanto avanzato proposte, ma in modo molto forte hanno motivato la nostra opposizione al decreto-legge.

Il giudizio di fondo che abbiamo espresso e che intendo confermare è che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non solo premia l'evasione fiscale ed incentiva la disonestà in modo vergognoso, ma nei suoi vari aspetti rappresenta una sorta di licenza preventiva di evadere con il consenso dell'Amministrazione.

Nel corso degli ultimi anni non avevamo mai dovuto affrontare provvedimenti così iniqui, così palesemente, a nostro avviso, anticostituzionali.

Il decreto-legge assume tale carattere scandaloso anche per le norme che sono state introdotte; una volta si dicevano «leggi-fotografia», ma si tentava di farle con una sorta di pudore mentre oggi si agisce in modo spudorato.

Quello che a noi non ha convinto e continua a non convincere è la volontà concreta che emerge di bloccare qualsiasi attività di controllo ed inoltre quel rifiuto non di inserire nel provvedimento tassazioni di rendite patrimoniali – infatti non si trattava di questo – ma di prevedere misure atte a determinare nel nostro paese una trasparenza reale per quanto riguarda la possibilità dello Stato di decidere le tassazioni.

A ciò si è opposto un rifiuto molto netto in quanto in realtà si intendono proteggere alcune persone. Si è voluta bloccare l'attività del Secit e questo è un elemento che determina una profonda inquietudine. Ciò si è constatato anche nell'atteggiamento del Ministro in quest'Aula; un Ministro a cui è stata riconosciuta l'insensibilità di non essere presente nel momento in cui si discuteva del Secit; un Ministro che, quando si è richiamata l'attenzione dei colleghi su questa materia tentando una discussione, ha frettolosamente abbandonato l'Aula; un Ministro che avrebbe fatto bene non soltanto a cancellare egli stesso le norme sul Secit, ma ad agire con atti trasparenti dal momento che c'è un'indagine aperta sul suo conto.

Per tutti questi motivi, signor Presidente, il nostro è un voto fermo di opposizione, ma ci sembra che non basta votare contro il provvedimento: c'è bisogno infatti di una dissociazione morale rispetto a quello che è accaduto e sta accadendo. Pertanto non parteciperemo al voto e abbandoneremo l'Aula. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi è stato già ampiamente illustrato e documentato nel corso di questo dibattito che dal provvedimento al nostro esame deriveranno indubbi vantaggi sia per il fisco che per i contribuenti.

L'Amministrazione, rinunciando ed evitando la prassi della deresponsabilizzazione, smaltirà gran parte del lavoro arretrato; i contribuenti, privati ed imprese, potranno estinguere il contenzioso con risparmi consistenti.

Se il decreto-legge verrà convertito in legge diventerà più facile e più semplice per il futuro, come peraltro è già stato sostenuto in quest'Aula, fare la pace con il fisco, sia chiudendo le liti pendenti sia, anche e soprattutto, evitando con l'accertamento per adesione, l'autotutela ed il patteggiamento, di creare nuove valanghe di contenzioso tributario.

Non si può negare che questo provvedimento accoglie numerose, annose richieste provenienti da più parti e da molti contribuenti, oltre che da tutte le categorie interessate. Servirà inoltre, da un canto, a disboscare la giungla degli adempimenti e, dall'altro, ad accelerare l'*iter* amministrativo e della giustizia fiscale.

Il decreto poi ha il merito di non introdurre, a differenza di quanto avvenuto nel passato, alcun nuovo adempimento formale, anzi, prosegue sulla strada della semplificazione delle formalità e degli obblighi.

Ci muoviamo, ci stiamo muovendo nell'ottica di una vasta strategia riformatrice che ci porterà ad elevare il livello e la qualità della nostra amministrazione tributaria e fiscale, adeguandola finalmente ai livelli e alla qualità già raggiunti negli altri paesi europei.

Per questi motivi e per tutti gli altri espressi e sottolineati dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI nel corso di questo dibattito esprimo e preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo Alleanza nazionale-MSI).*

FARDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FARDIN. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'obiettivo forse iniziale di questo provvedimento, quello di introdurre la norma del concordato riservata alle piccole aziende, obiettivo che in parte poteva essere condivisibile, si è via via snaturato sia a seguito dell'introduzione di norme nel decreto fin dalla sua origine, sia con le modifiche apportate nel corso del dibattito dai parlamentari e dallo stesso Governo. Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non tende più a ridurre il grave fenomeno dell'evasione fiscale attraverso una responsabilizzazione delle amministrazioni, attraverso il meccanismo del concordato basato su una griglia di dati e di notizie precisi che si possono ottenere solo dopo aver compiuto studi di settore analitici, distinti zona per zona. Ci troviamo di fronte a un provvedimento generalizzato per cui amministrazione e contribuente contratteranno liberamente senza parametri di riferimento, soprattutto per quanto attiene alle posizioni degli anni già chiusi (quanto alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi), dal 1988 al 1993; lo faranno senza una regola, probabilmente avvalendosi soltanto delle medie statistiche che derivano dagli studi di settore.

Sono state aggiunte inoltre disposizioni in materia di personale, assolutamente inusuali, assolutamente incomprensibili per coloro che le hanno discusse e che sono stati chiamati a votarle in Aula e nelle Commissioni, frutto di pressioni spesso clientelari di vari settori dell'amministrazione.

Per questo motivo esprimiamo il voto contrario al provvedimento, ritenendo che, così come è formulato, non sia in grado di soddisfare l'esigenza primaria che si era proposta il Governo, cioè di addivenire ad una riduzione dell'evasione fiscale. *(Applausi dal Gruppo Progressista-PSI).*

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, colleghi, siamo chiamati ad esprimere il voto finale su questo provvedimento che ritengo estremamente importante. Gli aspetti positivi sono stati già esposti dal relatore, senatore Guglieri. La Commissione e l'Aula durante la discussione

hanno apportato modifiche che giudico migliorative, anche grazie al contributo delle minoranze.

Il provvedimento fissa nuovi rapporti fra contribuente e fisco e cerca di eliminare gran parte del contenzioso che si è instaurato presso le commissioni tributarie.

Argomenti così importanti come quelli trattati sono convinto che avrebbero avuto bisogno di un maggiore approfondimento e quindi di maggior tempo disponibile perchè si potesse arrivare magari a un provvedimento finale più chiaro e forse più completo. Comunque bisogna dare atto al Governo e ai due rami del Parlamento di aver imboccato la strada necessaria e indispensabile della semplificazione, quella semplificazione che è sempre più richiesta dai contribuenti e dai cittadini in genere, quella semplificazione che finalmente rende più comprensibili e più chiare le norme in un campo, come quello fiscale, che purtroppo si è andato sempre più complicando anche a causa di una legislazione a mio parere demenziale.

Presso le Commissioni del Senato sono in discussione alcuni disegni di legge che propongono ulteriori norme semplificative; i parlamentari avranno più tempo e più spazio per approfondire questa materia; comunque ritengo che nel complesso questo sia un buon provvedimento, un provvedimento che inverte la rotta finora seguita dai precedenti Governi, dai precedenti Parlamenti e quindi il nostro parere non può essere che positivo e il voto del Gruppo Lega Nord sarà favorevole. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo provvedimento e approfitto per salutare con vivissima soddisfazione la prima importante riforma che questo nostro Governo pone all'attenzione del Parlamento.

Dopo vent'anni e più di provvedimenti caotici, che hanno soltanto complicato la vita del cittadino ed avuto come effetto quello di creare un fortissimo scontento e quindi una situazione di contrapposizione tra fisco e contribuente, finalmente siamo in presenza di una riforma che si avvia, in maniera moderna ed efficiente, a ripianare tutta questa situazione e ad avviare un rapporto tra fisco e contribuente in un canale di assoluta serenità.

Inoltre sottolineo come sia importante questa riforma per eliminare un contenzioso che, con i ritmi ai quali eravamo stati abituati e che saremmo stati costretti a mantenere, sarebbe giunto a soluzione non prima del 2020.

Quindi esprimo ancora una volta il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, comprendendo lo sbigottimento di quelle forze politiche che fino ad ora delle riforme sono state abituate solamente a riempirsi la bocca, ma non hanno contribuito per nulla a farle. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale-MSI).*

BELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLONI. Preannuncio, signor Presidente e colleghi, il voto favorevole del Centro cristiano democratico alla conversione in legge di un decreto che realizza una riforma del sistema nella direzione di una maggiore efficienza. Si abbandona la strada della deresponsabilizzazione e si assegna alla burocrazia un compito... *(Brusìo in Aula).* Scusate, colleghi, non riesco a concentrarmi: anche se dico cose forse di poco conto, mi debbo concentrare. *(Richiami del Presidente).*

Dicevo che ci attendiamo risultati positivi da questa riforma; gran parte del risultato positivo di questo provvedimento dipenderà certamente dalla pubblica amministrazione. Faccio dunque appello a chi avrà la responsabilità operativa perchè vi sia il massimo rigore e in questo senso mi rivolgo anche al Governo perchè vigili con assiduità, affinchè le attese e le speranze non vadano deluse.

Per quanto riguarda i funzionari addetti al patteggiamento e alla definizione concordata del contenzioso, ho già proposto ieri l'applicazione del principio della rotazione e della permanenza limitata nelle varie sedi per ovvie e intuitive ragioni. Riterrei al limite, per soggetti esponenziali dell'amministrazione finanziaria, per coloro che avranno il compito di svolgere il delicato incarico di definire i contenziosi e di prevenirli, di prevedere la non iscrizione ai partiti politici. Per la delicatezza del settore e delle implicazioni che quella attività determina e comporta, vedo per l'amministrazione finanziaria l'esigenza di una asetticità politica pari a quella richiesta ai magistrati.

Però, l'attenzione del Governo e del Parlamento dovrà essere rivolta anche ai contribuenti. Essere contribuente significa esprimersi nell'ambito della solidarietà. L'onestà contributiva è un dovere civile prima ancora che morale. L'evasione fiscale comporta automaticamente il rifiuto e il tradimento del principio di solidarietà. Per questo motivo sarebbe giusto e opportuno secondo me prevedere l'inasprimento delle pene principali e accessorie nei confronti di chi si renda colpevole di evasione fiscale, addirittura, per quanto riguarda evasioni che superino un certo livello, prevedendo il reato di attentato all'economia nazionale.

Credo in definitiva sia giunto il momento di dotarci di strumenti legislativi di ordine penale atti a costituire un vero deterrente nei confronti di chi si faccia beffe del fisco e, nello stesso tempo, si sottragga al principio di solidarietà che deve astringere ogni cittadino nei confronti della società civile.

Con l'auspicio che questi miei suggerimenti possano trovare, per quanto di ragione, eco e udienza, concludo il mio intervento ribadendo il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico. *(Applausi dal Gruppo del Centro cristiano democratico e del relatore).*

Verifica del numero legale

CASTELLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI. Signor Presidente, data l'importanza del voto e tenuto conto anche della contrarietà che il mio Gruppo ha manifestato nei confronti di questo provvedimento e della dichiarazione annunciata da alcuni Gruppi di non voler partecipare al voto, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di Senatori.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Chiedono la verifica del numero legale i senatori: Castellani, Gregorelli, Ferrari, Secchi, Diana, Ladu, Barbieri, Villone, De Martino, Carpinelli, Larizza e D'Alessandro.

PRESIDENTE. La richiesta risulta pertanto appoggiata.

Ricordo agli onorevoli colleghi che hanno avanzato la richiesta di verifica del numero legale il dovere di partecipare alla votazione; comunque, ove si astengano, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del nostro Regolamento, saranno considerati presenti.

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, la Presidenza decide di togliere la seduta.

Rinvio la votazione finale del disegno di legge n. 1038 alla seduta di domani.

Per la risposta scritta ad interrogazioni. Per lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

GREGORELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGORELLI. Signor Presidente, in attesa che il Senato approvi la modifica di alcuni articoli del Regolamento che disciplinano gli istituti del controllo parlamentare, che lei giustamente ha proposto, ed in attesa che il Governo rifletta sulle pacate ma serie ragioni che l'hanno indotta nella relazione introduttiva a chiedere la modifica di tali disposizioni, non mi resta che ricorrere allo stanco e lacrimevole rito del chiedere la risposta scritta ad interrogazioni che ho presentato in varie date. E precisamente: in data 22 giugno 1994, n. 4-00555, riferita ai lavori di ultimazione delle strade statali nn. 510 e 42 della Val Camonica in provincia di Brescia; in data 30 giugno 1994, n. 4-00663, riferita all'ultimazione dei lavori della strada statale n. 45-*bis* della Val Sabbia in provincia di Brescia; e, solo il 25 settembre 1994, n. 4-01365, riferita alla variante della strada statale n. 345 della Val Trompia.

Signor Presidente, vorrei ringraziare anticipatamente il Governo per una sua prossima pronta risposta. Mi auguro che le proposte di modifica del Regolamento da lei avanzate, presidente Pinto, rendano più degne di considerazione la Cenerentola degli istituti del controllo parlamentare, da identificarsi nelle interrogazioni presentate dai parlamentari della minoranza, soprattutto in un regime maggioritario.

MARTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI. Signor Presidente, ho presentato al ministro Costa le interpellanze 2-00063 e 2-00099 e le interrogazioni 3-00086, 3-00164, 3-00201, 4-00001, 4-00793, 4-00894, 4-01018, 4-01208, 4-01588, 4-01675, 4-01769 e ad una di queste egli mi ha addirittura risposto per telefono. Trovo che non si tratti di una cosa seria; pertanto, domando alla Presidenza di farsi carico affinchè il ministro Costa venga a rispondere al più presto in quest'Aula a tutte queste interpellanze ed interrogazioni che gli ho presentato negli ultimi mesi.

PRESIDENTE. Comunico ai senatori Gregorelli e Martelli che la Presidenza si farà carico presso il Governo, affinchè i Ministri competenti rispondano al più presto alle interpellanze e alle interrogazioni dai senatori medesimi presentate.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 10 novembre 1994

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 novembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione delle mozioni nn. 37 e 38 sulla RAI.

II. Votazione finale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1038) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).*

III. Discussione dei disegni di legge:

GUALTIERI. – Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sulla sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario (924).

– BERTONI e DI BELLA. – Sospensione delle regole del trattamento penitenziario. Abolizione del termine di efficacia (870).

– MANCONI. – Proroga delle disposizioni previste dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario (964).

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Allegato alla seduta n. 77

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1038, di conversione del decreto-legge n. 538. Emendamenti 7.1 (Costa),7.2 (Bonavita) e 7.4 (Rossi).	222	221	1	103	117	111	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1038, di conversione del decreto-legge n. 538. Emendamenti 11.2 (Bonavita) e 11.3 (Rossi).	240	239	5	117	117	120	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1038, di conversione del decreto-legge n. 538. Emendamento 12.100 (Briccarello).	223	222	12	112	98	112	APPR.
004	NOM.	Disegno di legge n.1038, di conversione del decreto-legge n. 538. Emendamento 13.0.100 (Camo, Perlingieri e altri).	210	209	10	13	186	105	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato l'esito di ogni singola votazione

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
ABRAMONTE ANNA MARIA	F	F	A	A
ALBERICI AURELIANA	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E	C	C	F	C
ALO' PIETRO	F	F	C	C
ANDREOLI REMO	C	C	F	C
ANDREOTTI GIULIO	F			
ANGELONI LUANA	F	F	C	C
ARMANI COSTANTINO	C	C	F	C
BACCARINI ROMANO	F	F	C	
BAGNOLI PAOLO	F	F	C	C
BAIOLETTI ANTONELLA	C	C		C
BALDELLI ORIETTA		F	C	
BARBIERI SILVIA	F	F	C	C
BARRA FRANCESCO	F	F		C
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	C
BECCARIA GIAMPIERO	C	C	C	
BECCHELLI UMBERTO	C	C	F	C
BEDIN TINO				F
BEDONI MARISA	C	C	F	C
BELLONI ANTONIO	C	C	F	C
BENVENUTI ROBERTO	M	M	M	M
BERGONZI PIERGIORGIO				C
BERSELLI FILIPPO	C	C	F	C
BERTONI RAFFAELE	F	F	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA	F	F	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	
BINAGHI GIOVANNI	C	C	F	
BISCARDI LUIGI	F	F	C	C
BONANSEA CLAUDIO	C		F	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	C	C
BORGIA NICOLA SALVATORE	F	F		
BOROLI SILVANO	C	C	A	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
BORRONI ROBERTO	F	F	C	C
BOSCO RINALDO	C	C	F	A
BOSO ERMINIO ENZO	C	C	C	
BRAMBILLA GIORGIO	C	C		C
BRATINA DIODATO	F	F	C	C
BRICCARELLO GIOVANNA	C	C	F	C
BRIENZA GIUSEPPE	M	M	M	C
BRIGANDI' MATTEO	C	C	C	C
BRUGNETTINI MASSIMO	C	C	F	A
BRUNO GANERI ANTONELLA				C
BRUTTI MASSIMO	F	F	C	C
BUCCI MICHELE ARCANGELO	C	C	F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	F	C	C
BUCCIERO ETTORE	C	C	F	C
BUSNELLI ERMINIO	C	C		C
CADDEO ROSSANO	F	F	C	C
CAMPO GIOVANNI	F	F		A
CAMPUS GIANVITTORIO	C	C	F	
CANGELOSI PIETRO	F	F		
CAPONE ALFONSO	M	M	M	M
CAPONI LEONARDO	F	F		C
CAPUTO LIVIO	M	M	M	M
CARCARINO ANTONIO	F	F	C	C
CARELLA FRANCESCO		F	C	C
CARINI IVALDO	C	A	F	C
CARNOVALI GIANLUIGI	C	C	C	
CARPI UMBERTO	F	F	C	
CARPINELLI CARLO	F	F	C	C
CASADEI MONTI PIERPAOLO	F	F	C	F
CASILLO FRANCESCO	C	C	F	C
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	C	F
CAVAZZUTI FILIPPO	F	F	C	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
CAVITELLI GIORGIO	C	C	F	C
CECCATO GIUSEPPE	C	C	F	C
CHERCHI SALVATORE	F	F	C	C
CIONI GRAZIANO	F	F	C	C
CONTESTABILE DOMENICO		C		C
COPERCINI PIERLUIGI	C	C	F	C
CORASANITI ALDO	F			
CORMEGNA GILBERTO	C	C	F	C
CORRAO LUDOVICO	F	F	C	C
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRA	M	M	M	M
CORVINO MICHELE	F	F	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO G.	F	F	F	F
COVIELLO ROMUALDO	F			
COZZOLINO CARMINE	C	C	F	C
CRESCENZIO MARIO	F	F	C	C
CRIPPA AURELIO GIUSEPPE			C	C
CUFFARO ANTONINO	F	F	C	C
CUSIMANO VITO	C	C	F	C
CUSUMANO STEFANO	F	F		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANC		F	C	
D'ALI' ANTONIO	C	C	F	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZI	F	F	C	C
DEBENEDETTI FRANCO	F	F	C	
DE CORATO RICCARDO	C	C	F	C
DEGAUDENZ ALDO	F	F	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	F	C	C
DELL'UOMO BIAGIO ANTONIO	C			C
DE LUCA MICHELE	F	F	C	C
DE MARTINO GUIDO	F	F	F	C
DEMASI VINCENZO	C	C	F	C
DE NOTARIS FRANCESCO	F	F	C	A
DE PAOLI ELIDIO	A	F	A	

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
DIANA LINO				F
DI BELLA SAVERIO	F	F	C	F
DI BENEDETTO DORIANO	M	M	M	M
DI MAIO BRUNO	F	F	A	A
DIONISI ANGELO	F	F	C	C
DI ORIO FERDINANDO	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C		C
DOLAZZA MASSIMO	C	C	C	C
DONISE EUGENIO MARIO	F	F	C	C
DOPPIO GIUSEPPE	F	F	A	F
DUJANY CESARE				C
ELLERO RENATO		C	C	C
FABRIS GIOVANNI	C	C	F	C
FAGNI EDDA	F	F	C	C
FALOMI ANTONIO	F	F	C	
FANTE FRANCO	C	C	F	C
FARDIN GIANNI		F	C	C
FAVILLA MAURO	F		A	
FERRARI FRANCESCO	F	F	F	F
FERRARI KARL	M	M	M	M
FIEROTTI MICHELE	C	C		C
FISICHELLA DOMENICO	M	M	M	M
FLORINO MICHELE	C	C	F	C
FONTANINI PIETRO	C	C	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	F	F	C	
FRIGERIO MAURILIO	C	C	F	C
FRONZUTI GIUSEPPE	C	C	F	
GALLO DOMENICO	F	F	C	C
GALLOTTI PIER GIORGIO	C	C	F	C
GANDINI GIORGIO	M	M	M	M
GARATTI LUCIANO	C	C	F	C
GEI GIOVANNI	C	C	F	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
GERMANA' BASILIO	C	C	F	C
GIBERTONI PAOLO	C	C		C
GIURICKOVIC PIETRO SILVES			C	A
GREGORELLI ALDO	F	F	A	F
GRILLO LUIGI	M	M	M	M
GRIPPALDI GIUSEPPE ROBERT	C		F	C
GRUOSSO VITO	F	F	C	C
GUALTIERI LIBERO		F		C
GUARRA ANTONIO	C	C	F	
GUBBINI CARLO	F	F	F	C
GUERZONI LUCIANO	F	F	C	
GUGLIERI ANDREA	C	C	F	C
IMPOSIMATO FERDINANDO				C
LADU SALVATORE		F	C	F
LAFORGIA PIETRO LEONIDA	F	F		C
LA LOGGIA ENRICO		C	F	C
LARIZZA ROCCO	F	F	C	C
LA RUSSA VINCENZO	M	M	M	M
LAURIA MICHELE	F	F	F	
LAURICELLA ANGELO	M	M	M	M
LISI ANTONIO	C	C	F	C
LOMBARDI-CERRI GIAN LUIGI	C	C	F	C
LONDEI GIORGIO	F	F	C	C
LORENZI LUCIANO	M	M	M	M
LORETO ROCCO VITO	F	F	C	C
LORUSSO ANTONIO	C	C	F	C
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI		F	C	
MACERATINI GIULIO	M	M	M	M
MAFFINI ITALICO	C	A	A	A
MAGLIOZZI ERASMO	C	C	F	C
MAIORCA VINCENZO	C	C	F	C
MANARA ELIA	C	C	F	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
MANCINO NICOLA	F	F		
MANCONI LUIGI		F	C	C
MANCUSO CARMINE	M	M	M	M
MANFROI DONATO	C	C	F	C
MANIS ADOLFO	C	C	F	C
MANTOVANI SILVIO	F	F	C	C
MANZI LUCIANO	F	F	C	C
MARCHETTI FAUSTO	F	F	C	C
MARCHINI CORINTO	C	C		C
MARINELLI FERDINANDO	C	C	F	C
MARINI CESARE	M	M	M	M
MARTELLI VALENTINO	C		F	
MASIERO MARIO	C	C	F	C
MASULLO ALDO	F	F	C	C
MATTEJA BRUNO	C	C	F	C
MEDURI RENATO	C	C	F	C
MERIGLIANO LUCIANO	C	C	F	C
MICELE SILVANO	F	F	C	C
MIGONE GIAN GIACOMO	F	F	C	C
MININNI-JANNUZZI GIUSEPPE	C	C	F	C
MISSERVILLE ROMANO	C	C	F	C
MODOLO MARIA ANTONIA	F	F		C
MOLINARI MAFALDA	C	C	F	C
MOLTISANTI MARISA	C	C	F	C
MONTELEONE ANTONINO	C	C	F	C
MORANDO ANTONIO ENRICO	M	M	M	M
MULAS GIUSEPPE	C	C	F	C
NAPOLI ROBERTO	C	C	F	C
NATALI LUIGI	C	C	F	C
NISTICO' GIUSEPPE	C	C	F	C
ORLANDO ANGELO ILARIO	F	F	C	C
PACE LODOVICO		C	F	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
PAGANO MARIA GRAZIA	F	F	C	C
PAGLIARINI GIANCARLO	M	M	M	M
PAINI GIANPAOLO	C	C	F	C
PALOMBI MASSIMO	C	C	F	C
PAPPALARDO FERDINANDO	F	F	C	C
PAROLA VITTORIO	F	F	C	
PASQUINO GIANFRANCO	F	F	C	C
PASSIGLI STEFANO		F	C	
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	F	C
PELELLA ENRICO	F	F	C	C
PELLITTERI GIOACCHINO		C	F	C
PEPE LUIGI		C	F	
PERIN VALENTINO	C	C	F	C
PERLINGIERI PIETRO		F	F	F
PERUZZOTTI LUIGI	C	A	F	C
PETRUCCI PATRIZIO	F	F	C	C
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	F	C	
PIERONI MAURIZIO	F	F	F	C
PIETRA ENRICA		F	C	C
PINTO MICHELE		F	C	P
PODESTA' EMILIO	C	C	A	C
PORCARI SAVERIO SALVATORE	M	M	M	M
POZZO CESARE	C	C	F	C
PRZIONI MARCO	C	C	F	C
PRESTI DOMENICO	C	C	F	C
PREVITI CESARE	M	M	M	M
PREVOSTO ANTONIO	F	F	C	C
PUGLIESE GIUSEPPE	F	F		
RADICE ROBERTO MARIA	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	C	F	C
RAMPONI LUIGI		C	F	C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004			
	1	2	3	4
RECCIA FILIPPO	C	C	F	C
REGIS CLAUDIO	C	C	F	C
RIANI PAOLO	C	C	F	
ROBUSTI GIOVANNI	C	C	F	C
ROCCHI CARLA		F	C	
ROGNONI CARLO	P	P	P	
ROMOLI ETTORE	C	C	A	A
ROSSI ANGELO ANTONIO	F	F	C	
ROSSO MARIO	C	C	F	C
ROVEDA LUIGI	C	C	F	F
SALVATO ERSILIA	F	F	C	C
SALVI CESARE	F	F	C	C
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	F	C	C
SCAGLIONE MASSIMO	C	C	F	C
SCAGLIOSO COSIMO	F	F	C	C
SCALONE FILIPPO ALBERTO		C	F	C
SCIVOLETTO CONCETTO	F	F	C	C
SCOPELLITI FRANCESCA	C	C		C
SCRIVANI OSVALDO	F	F	C	C
SENESE SALVATORE	F	F	C	
SERENA ANTONIO		C	F	C
SERRA ENRICO	C	C	F	C
SERRI RINO	F	F	C	C
SICA VINCENZO	F	F	C	C
SIGNORELLI FERDINANDO	C	C	F	C
SILIQUINI MARIA GRAZIA	C	C	F	
SMURAGLIA CARLO	F	F		
SPECCHIA GIUSEPPE		C	F	C
SPERONI FRANCESCO ENRICO	M	M	M	M
SPISANI GIANFRANCO	C	C	F	C
SQUITIERI PASQUALE	C	C	F	C
STAJANO CORRADO	F	F		C

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (M)=Cong./Miss. (V)=Votante (P)=Presidente

NOMINATIVO	Votazioni dal n. 001 al N. 004																								
	1	2	3	4																					
STANISCIA ANGELO	F	F	C																						
STANZANI GHEDINI SERGIO A	C	C	A	C																					
STEFANI STEFANO	C	A	F	C																					
STEFANO IPPAZIO		F	C																						
SURIAN ENRICO	C	C	F																						
TABLADINI FRANCESCO	C	C	F	C																					
TAMPONI PIETRO		F	F																						
TAPPARO GIANCARLO		F	C	C																					
TERRACINI GIULIO MARIO	C	C	F	C																					
TERZI SILVESTRO	C	C	F	C																					
THALER AUSSERHOFER HELGA	C	A	A	A																					
TORLONTANO GLAUCO	F	F	C	C																					
TRIPODI GIROLAMO	F	F	C																						
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M																					
VALIANI LEO	M	M	M	M																					
VALLETTA ANTONINO	F	F	C	C																					
VENTUCCI COSIMO	C	C		C																					
VEVANTE SCIOLETTI MARIA	C	C	F	C																					
VIGEVANI FAUSTO	F	F	C	C																					
VILLONE MASSIMO	F	F	C	C																					
VISENTIN ROBERTO	C		F	C																					
VISENTINI BRUNO		F																							
VOZZI ANTONIO		F	C	C																					
WILDE MASSIMO	C	C	F	C																					
XIUME' GIOMBATTISTA	C	C	F	C																					
ZACCAGNA GIOVANNI	C	C	F	C																					
ZANETTI MASSIMO	M	M	M	M																					
ZECCHINO ORTENSIO	F																								

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 8 novembre 1994 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BRIENZA. – «Istituzione della provincia di Melfi» (1107);

FAGNI, SALVATO, ALÒ, DIONISI, CARCARINO e MARCHETTI. – «Misure tariffarie postali per agevolare la diffusione delle pubblicazioni periodiche» (1108);

PETRICCA. – «Modifiche agli articoli 25 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e 65 della legge 10 aprile 1954, n. 113, in materia di promozione a sottotenente di complemento» (1109).

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione della giustizia» (1110).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PEDRIZZI, BATTAGLIA, BEVILACQUA e MAIORCA. – «Modifiche in materia di riscossione e di adempimenti formali» (1111);

FERRARI Francesco, BECCARIA, GREGORELLI, WILDE, GARATTI, NATALI, TABLADINI e GRIPPALDI. – «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (1112);

RONCHI, CUSUMANO, GIOVANELLI, SPECCHIA, CARCARINO, MODOLO, FALQUI e SICA. – «Disciplina della professione di dottore naturalista» (1113).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1086), previo parere della 1ª Commissione;

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

BATTAGLIA ed altri. – «Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti» (1035), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 9ª e della 13ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

FORCIERI ed altri. – «Modifiche all'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068» (1042), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: PELLEGRINO ed altri. – «Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale» (1028), già assegnato in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in sede deliberante, fermo restando il parere richiesto alla 1ª Commissione permanente, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 1086.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

In data 8 novembre 1994, i senatori Castellani, Brienza, Cormegna, Bedin, Cusimano, Lisi, Grippaldi, Orlando, Pellegrino, Di Bella, Ladu, Baccarini e Rossi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 1096.

I senatori Baioletti, Casillo, Maiorca e Ramponi hanno dichiarato di apporre la loro firma al disegno di legge n. 757.

Il senatore Grippaldi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1016.

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale» (813) è stato cancellato dall'ordine del giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 22 ottobre 1994, il procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data 8 ottobre 1994, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità nei confronti di Remo Gaspari, nella sua qualità di Ministro della funzione pubblica *pro tempore*, e della signora Silvana Dragonetti.

Interpellanze

TAPPARO, LARIZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che, con le decisioni del Consiglio dei ministri di ieri, 8 novembre 1994, ancora una volta si persegue la strada di una gestione centralizzata di emergenze territoriali gravi, quale è quella provocata dalle alluvioni che in questi giorni hanno sconvolto il Nord-Ovest del paese, e che questo è un metodo che ha già dato esiti insoddisfacenti, sia nella fase di allertamento della popolazione, sia in quella di soccorso (evidenziando in particolare le lacune organizzative della protezione civile e i limiti dei nostri servizi meteorologici);

rilevato che, seguendo una vecchia prassi che permane con il passare dalla «prima» alla «seconda» Repubblica, il Governo ha affidato a un super-comitato di Ministri la supervisione della «ricostruzione» nelle zone colpite dalle calamità (zone che tra l'altro già vengono individuate con grande sommarietà e in modo assai esteso, mentre gli interventi, per essere efficaci e incisivi, devono essere particolarmente mirati e concentrati nelle aree in cui si è verificato un grave sconvolgimento del territorio e delle attività civili ed economiche connesse);

considerato altresì che il metodo adottato appare in netto contrasto con le proposte di modifiche istituzionali, largamente accettate dalle forze politiche, dirette a conferire alle regioni (attuali o con nuove configurazioni territoriali che siano) un ruolo di governo con spazi di autonomia maggiore e che, se coerenza sussiste, oggi è alle regioni che devono essere affidati compiti prevalenti nell'opera di ricostruzione con l'utilizzo delle risorse stanziate dal Governo,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno affidare alle regioni interessate l'opera di coordinamento e di organizzazione della prima fase di ripristino delle condizioni normali di vita delle popolazioni e, successivamente, della ricostruzione delle zone colpite delle regioni del Nord, con particolare riguardo al Piemonte.

(2-00170)

Interrogazioni

BONANSEA. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – (*Già* 4-02069)

(3-00324)

BONANSEA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – (*Già* 4-02072)

(3-00325)

CARPENEDO, TAMPONI, PERLINGIERI. – *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che con delibera del CIPE del 13 aprile 1994 è stato istituito il Comitato tecnico interministeriale per la montagna con il compito di garantire il coordinamento organico tra le amministrazioni deputate all'attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone montane;

che tale Comitato non è stato ancora nominato dal Ministro del bilancio cui spetta di stabilirne la composizione;

che nel frattempo i problemi della montagna si sono aggravati anche per la mancanza del necessario coordinamento tra le varie amministrazioni interessate,

si chiede di conoscere i motivi della mancata costituzione del suddetto organismo e se non si intenda provvedere sollecitamente alla nomina.

(3-00326)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GEI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che venerdì 4 novembre 1994 presso la caserma «Pago» di Brescia s'è tenuta la cerimonia per le giornate dell'unità nazionale e delle Forze armate;

che secondo la stampa bresciana a tale cerimonia erano presenti le massime autorità civili e militari e nello specifico il prefetto, il questore ed il presidente dell'amministrazione provinciale;

che a differenza degli anni precedenti a tale cerimonia non sono stati invitati i parlamentari eletti nella provincia di Brescia;

che nell'opinione pubblica tale assenza, motivata dal mancato invito, può essere confusa con il disinteresse nei confronti delle Forze armate e del valore dell'unità nazionale,

l'interrogante chiede di sapere se il mancato invito dei parlamentari sia dovuto a disposizioni generali, a dimenticanza o ad altre motivazioni.

(4-02105)

CHERCHI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* – Premesso:

che la crisi dell'agricoltura nelle zone della Nurra di Alghero, Sassari, Porto Torres, Stintino e dei comuni di Castelsardo, Santa Maria

Coghinas, Santa Teresa Gallura, Sorso, Sennori, Tissi, Usini e Valledoria è stata causata anche dal mancato riconoscimento di «zone svantaggiate» con la conseguente penalizzazione derivata dalla esclusione di una serie di agevolazioni (fiscali, previdenziali, contributive, creditizie e incentivi al reddito previsti dalla riforma della politica agraria comunitaria);

che tale esclusione è del tutto ingiustificata e discriminatoria, giacchè i centri di cui trattasi, caratterizzandosi per la fragile struttura produttiva delle imprese agricole, tipiche delle zone interne, sono assimilabili alle «zone svantaggiate» per la forte depressione socio-economica,

l'interrogante chiede di conoscere:

il motivo per cui non è stato possibile, fino ad oggi, riconoscere i comuni sardi sopra indicati come «zone svantaggiate»;

se i Ministri in indirizzo intendano provvedere quanto prima a risolvere tale situazione al fine di concorrere ed incidere sulle cause strutturali della crisi dell'agricoltura degli stessi comuni.

(4-02106)

GERMANÀ. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che la legge stabilisce che le ore di lezione negli istituti secondari debbano essere di sessanta minuti e che a questa norma sono previste deroghe in determinate particolari condizioni;

che in provincia di Messina e soprattutto nella zona dei Nebrodi, da molti anni, giustamente, si derogava a tale norma in considerazione della particolare configurazione del territorio e degli orari dei trasporti pubblici;

che per l'anno scolastico 1994-95 il provveditore agli studi di Messina ha ritenuto di non poter concedere la deroga, se non in maniera restrittiva;

considerato:

che a seguito di tale diniego numerosi studenti delle Isole Eolie, di Capo d'Orlando, di Sant'Agata di Militello, di Brolo, di Tortorici, eccetera hanno manifestato il loro dissenso con uno sciopero che si protrae da diversi giorni;

che effettivamente gli studenti, dopo una determinata ora, sono impossibilitati a rientrare nei paesi di provenienza per la mancanza di mezzi per 4-5 ore;

che tale inconveniente rappresenta un serio problema sociale poichè i ragazzi restano esposti per tanto tempo ai disagi ed ai pericoli «della strada»,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno concedere agli istituti che operano nel territorio della provincia di Messina di cui sopra una deroga per le ragioni di cui alla premessa e se non si ritenga utile, per l'avvenire, che i mezzi di trasporto pubblico adeguino gli orari alle esigenze degli studenti.

(4-02107)

DE PAOLI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che sono diversi mesi che i cittadini del comune di Madone (Bergamo) vivono quotidianamente il problema della droga sviluppato in modo smisurato all'interno del territorio comunale;

che lo sviluppo e il commercio di sostanze stupefacenti avviene in ogni zona del paese, ma l'area più colpita risulta essere quella in cui sono situate la scuola elementare e la scuola materna;

che la situazione è peggiorata a tal punto che le vie del centro sono dominio pubblico di spacciatori e trafficanti, con ovvia conseguenza che per i cittadini uscire di casa è sempre più difficile per la crescente paura che li attanaglia;

che spesso e volentieri gli strumenti usati dai consumatori per i loro viaggi a luci psichedeliche vengono lasciati per la strada con i rischi annessi e connessi che comportano;

che il territorio non è certamente facile e la determinazione e la caparbietà sono purtroppo insufficienti per allontanare spacciatori e consumatori;

che l'amministrazione comunale di Madone, recependo il profondo disagio dei cittadini, ha segnalato la situazione con note del 18 aprile 1994 e del 6 luglio 1994 al prefetto, al questore ed al comandante dei carabinieri di Bergamo,

si chiede pertanto di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di verificare l'effettiva presenza delle forze dell'ordine (carabinieri e polizia) nel territorio comunale per la tutela e la sicurezza dei cittadini e per debellare la triste piaga dello spaccio di sostanze stupefacenti;

di accertare come sia possibile che il paese di Madone sia in mano alla delinquenza organizzata che agisce indisturbata mettendo a soqquadro la serenità del vivere civile del comune.

(4-02108)

TABLADINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il signor Paolo Foresti, nato a Botticino (Brescia) il 7 agosto 1923 e residente a Brescia in via IV Novembre 68, tra il giugno 1985 e l'ottobre 1986 ha avuto rapporti con la sede di Brescia della Banca commerciale italiana (Comit);

che nel dicembre 1985 Foresti ha deciso di interrompere il rapporto con la Comit inviando una lettera raccomandata con la quale invitava la banca a trasferire i suoi titoli, franco valuta, alla Banca popolare di Novara;

che la banca ha disatteso l'ordine trattenendo i titoli sino al febbraio 1988;

che sembra essere consuetudine della banca disattendere i pagamenti che vengono procrastinati ai giorni di liquidazione di borsa;

che il personale della banca e lo stesso direttore hanno trattato malamente e insultato Foresti in più occasioni; Foresti a seguito di ciò ha presentato una denuncia che è stata archiviata dalla pretura;

che Foresti ha proseguito con altre denunce per episodi successivi e ha manifestato poi pubblicamente con cartelli le ingiustizie subite,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle denunce presentate da Foresti, delle ragioni dell'archivia-

zione del procedimento nei confronti del direttore della Comit e quale sia l'esito delle altre denunce.

(4-02109)

ROBUSTI, GIBERTONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* – Premesso che si produce qui di seguito la lettera inviata all'ANAS dai proprietari espropriati e non indennizzati per l'intervento dell'ANAS sulla strada statale n. 420:

«Noi sottoscritti proprietari, coinvolti nell'esproprio per la costruzione della variante strada statale n. 420 nei pressi dell'abitato di Breda Cisoni, con la presente premettiamo e comunichiamo quanto segue:

nel novembre 1991 ci è stato notificato il decreto prefettizio di occupazione d'urgenza;

all'inizio del 1992 le ditte appaltatrici Gima e Santi hanno occupato i terreni ed iniziato i lavori di costruzione dell'opera (visibilmente prova di un inadeguato tipo di tracciato e conseguente spreco di prezioso terreno agricolo);

aver richiesto, da parte del comune di Sabbioneta e dell'amministrazione provinciale, all'ANAS di apportare modifiche sul progetto;

la quasi immediata sospensione dei lavori, sospensione che possiamo addurre a vari motivi dei quali la stampa ci ha dato e continua a dare comunicazione;

aver perso il raccolto di tre annate agrarie, ma dovuto pagare ingiustamente tasse per servizi indispensabili, bonifiche ed irrigazione ed imposte quali ICI, ISI, eccetera;

non aver percepito nessun tipo di indennizzo quale acconto sul prezzo stabilito e imposto dall'esproprio e dovuto accettare in forma coatta.

Ora da qualche settimana sono riapparse a lavorare le ruspe della ditta Santi, la quale con un comportamento che lascia molto dubitare si permette di lavorare su un suolo che se non pagato (con nuovi accordi) è da ritenersi ancora dei legittimi proprietari.

Pertanto, noi sottoscritti siamo consapevoli della necessità di questa variante, ma chiediamo che venga apportata nel più breve tempo possibile una modifica che non danneggi le abitazioni, ma che risponda al meglio alle esigenze delle persone ed alle esigenze locali di un paesino prevalentemente agricolo, composto da gente onesta e laboriosa, però stanca del modo con cui sino ad ora è stata maltrattata.

Chiediamo inoltre di venire a conoscenza in breve tempo delle intenzioni sia progettuali che finanziarie della variante e per questo il giorno 14 novembre ed i giorni a seguire se necessario ci vedremo costretti ad intervenire bloccando i lavori della variante alla strada statale n. 420 in oggetto»,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali interventi intenda adottare il Governo affinchè stanziamenti già approvati trovino riscontro con il pagamento degli espropri;

quale sia il reale progetto operativo dell'ANAS relativo alla variante in questione in quanto ancora non è chiaro come si intenda realizzare l'opera.

(4-02110)

MANCUSO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in data 20 settembre 1994, con lettera inviata al direttore sanitario e per conoscenza all'amministratore straordinario e al capo servizio provveditorato della USL n. 60 di Palermo, veniva richiesta, con carattere di urgenza, la fornitura di almeno 5 confezioni di deflussori "General IV pump set E 796" della ditta Abbot;

che in data 28 settembre 1994 veniva reiterata, dalla direzione sanitaria, la richiesta di deflussori, inserita in una richiesta più generale di fabbisogno di materiale di consumo per il trimestre ottobre-dicembre 1994;

che fino al 28 ottobre 1994 sono stati forniti solo 10 deflussori (si consideri che una confezione ne contiene 50), che sono stati abbondantemente utilizzati;

che la USL n. 60 si ritrova, pertanto, alla data odierna del tutto sprovvista di tale materiale che risulta indispensabile per l'effettuazione di terapia infusionale (specie per il trattamento di gravi patologie cardiache congenite e patologie ischemiche dell'adulto),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere per risolvere tale scandalosa situazione che offende il diritto alla salute e mette a serio repentaglio la vita dei pazienti.

(4-02111)

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che la città di Ostia (comune di Roma), nelle sue vie principali, è coperta di manifesti a mano del seguente tenore:

«Ora basta spacciatori, tossicomani, extracomunitari che occupano la stazione centrale, sabato 12 novembre 1994 presidio alla stazione Lido centrale.

f.to Fronte della Gioventù»;

«Riprendiamoci la stazione, sabato 12 novembre 1994 presidio dalle ore 7 stazione Lido centrale.

f.to Fronte della Gioventù»,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi in questa iniziativa un chiaro incitamento alla violenza e all'odio etnico contro gli extracomunitari;

se non si ritenga che questo presidio si proponga come sostitutivo dei compiti che spettano alle forze dell'ordine e sia quindi fonte di turbative e di disordine;

se non si ritenga di dover espressamente vietare la suddetta manifestazione per bloccare sul nascere ogni forma di squadrismo;

se non si ritenga che debba, inoltre, essere rafforzato in uomini e in mezzi il commissariato di Ostia che, pur con uno sforzo encomiabile, si trova a dover fronteggiare una situazione assai difficile e carica di tensione, in un territorio assai vasto con oltre 200.000 abitanti.

(4-02112)

PERIN. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente.* – Premesso:

che il piano particolareggiato per l'area Zanussi, capziosamente definito «d'iniziativa pubblica», venne approvato il 19 marzo 1990 dal consiglio comunale di Conegliano (Treviso);

che il piano in parola trasforma da industriale in commerciale, direzionale e residenziale un'area di 169.582 metri quadrati, collocata a ridosso del centro storico di Conegliano (35.000 abitanti), prevedendo un'edificazione di circa 600.000 metri cubi, l'insediamento di 400-500 attività commerciali e la realizzazione di oltre 6.000 posti-auto sotterranei;

che il predetto piano, trasmesso al Coreco e alla regione Veneto in data 20 febbraio 1991, venne da quest'ultima, previo esame tecnico competente, dichiarato illegittimo con conseguente restituzione, in quanto modificava il piano regolatore generale vigente e concretizzava una variante sostanziale, contrastando sia con la legge regionale n. 61 del 1985, sia con la legge urbanistica nazionale n. 1150 del 1942, che prevede livelli gerarchicamente ordinati di pianificazione (piano regolatore generale, variante, piano particolareggiato);

che il parere dell'organo tecnico regionale è stato espresso dopo la decorrenza dei previsti 60 giorni, senza peraltro essere mai formalizzato, nonostante le sollecitazioni di alcuni consiglieri regionali, appartenenti a diversi gruppi politici, con uno specifico provvedimento della giunta;

che, in aperta violazione della normativa regionale, il piano non venne «nè avocato nè restituito»;

che il sindaco del comune di Conegliano, con provvedimento del 28 marzo 1991, dichiarava il piano esecutivo «per silenzio-assenso»;

che il 10 novembre 1992 il consiglio comunale di Conegliano approvava la convenzione generale esecutiva del piano, i cui contenuti sono sufficienti a chiarire, anche al profano, la natura esclusivamente «privata» del piano «d'iniziativa pubblica»;

che le decisioni dell'amministrazione comunale di Conegliano, ritenute pregiudizievoli per l'igiene del suolo e dell'abitato, hanno evaso superiori disamine per decorrenza dei termini, i famigerati 60 giorni, come rilevato dal TAR del Veneto, con ordinanza n. 318/93 del 5 maggio 1993, e, successivamente, per mancata impugnazione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato in Roma, che vanificherà l'appello, proposto dalla giunta regionale, con deliberazione assunta in data 28 settembre 1994, avanti il Consiglio di Stato avverso la predetta sentenza del TAR;

che tutto ciò non fa che mettere in luce una vicenda, a dir poco, paradossale,

che i parlamentari della Lega Nord non a caso chiedono con tutta urgenza la revisione giuridico-costituzionale di norme che finiscono per legittimare illeciti e per deresponsabilizzare chi dovrebbe essere tenuto ad eseguire le dovute verifiche sotto le comminatorie di legge e sotto la responsabilità che discende dal fatto che si è giurato di osservare la Costituzione anzichè farsi scudo con normative come quella del cosiddetto «silenzio-assenso» che si reputa anticostituzionale,

si chiede di sapere se non si ritenga di affidare a tal riguardo ad un gruppo di studio l'esame di soluzioni idonee, più consone agli obiettivi sociali e ambientali; decisione, questa, che sarebbe un passo incoraggiante.

(4-02113)

PERIN. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che da qualche anno è stato attivato nell'ospedale di Oderzo (Treviso) il reparto di ortopedia, previa soppressione del servizio di fisiokinesiterapia;

che le spese annuali deliberate dall'USL n. 11 per l'acquisto di protesi utilizzate nel reparto di ortopedia sono spropositate: nell'anno 1993 l'ammontare della spesa è stato di un miliardo e duecento milioni, raggiungendo nel 1994 l'ammontare di un miliardo e ottocento milioni;

che le cifre sopra menzionate devono considerarsi «eccezionali» se riferite alla USL n. 11 che è situata in un comprensorio che conta 67.000 abitanti;

che si suppone esistere un conflitto di interessi tra la USL (apparentemente al risparmio) e il dottor De Nicola, primario del reparto in parola, nonchè titolare dei brevetti di specifiche protesi impiegate da quest'ultimo nelle operazioni di chirurgia ortopedica (a vendere per sfruttare il brevetto);

che un elevato quantitativo delle protesi acquistate dall'USL n. 11, come risulta dalla delibera del 29 ottobre 1993, proviene dalla Nenzi spa, con sede a Roma;

che la Nenzi spa vende protesi di marca Eska Medical GMBH & Co, con il seguente indirizzo: 2400 Lubeck;

che alla luce di indagini condotte presso l'ufficio europeo di Monaco il dottor De Nicola risulta essere inventore di alcuni tipi di protesi prodotte dalla ditta S+G Implants GMBH, con sede a 2400 Lubeck;

che la ditta S+G Implants GMBH si dice abbia assunto l'attuale denominazione di Eska Medical, tant'è che esiste un evidente collegamento tra le due società, domiciliate allo stesso indirizzo: 2400 Lubeck;

che, pertanto, la società domiciliata in 2400 Lubeck produce le protesi brevettate e utilizzate dal dottor De Nicola;

che la circolare del Ministero della sanità del 24 dicembre 1992, avente per oggetto: «Articolo 4, comma 7, lavoro - incompatibilità - attività libero - professionale», amplia le incompatibilità previste per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale con decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (articolo 27);

che dal principio dell'unicità del rapporto di lavoro del personale dipendente discende l'incompatibilità con l'esercizio di altre attività o la titolarità o la compartecipazione delle quote di imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario nazionale;

che il Consiglio di Stato ha condiviso l'orientamento interpretativo dell'amministrazione competente;

che vi è il sospetto che nel reparto di ortopedia, diretto dal dottor De Nicola, siano stati effettuati impianti di protesi su pazienti «all'ultimo stadio vitale», quasi moribondi;

che la mancanza di adeguati risparmi di spese nel 1993 ha causato l'impossibilità di corrispondere il pagamento degli incentivi ai medici, fino al 50 per cento del loro stipendio mensile, per novembre e dicembre, compatibilmente con la legge finanziaria che dispone in diminuzione per l'anno in corso del 30 per cento del fondo destinato all'attività degli ambulatori;

che le organizzazioni sindacali hanno annunciato che, a partire dalla prima decade di novembre, ci sarà una discreta decurtazione dell'assistenza per gli utenti esterni;

che la USL opitergina non aveva avanzi di cassa sufficienti per eseguire il recupero dei fondi necessari per pagare e garantire l'assistenza continuativa agli utenti; difatti il materiale protesico acquistato con i fondi locali, ai quali si aggiungono contributi per l'utenza esterna, cioè di pazienti provenienti da altre USL, non riesce a garantire la copertura delle spese locali,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto, il Ministro della sanità non ritenga opportuno avviare un'indagine per verificare se, dai contratti per acquisto delle protesi in parola, stipulati dalla USL n. 11 di Oderzo, a trattativa privata, emergano eventuali responsabilità.

(4-02114)

PERIN. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che è stata attuata in maniera concomitante la delega governativa e il riordino delle materie della concessione delle acque pubbliche e della disciplina dei canoni in ragione delle utilizzazioni previste e della quantità della domanda esistente nel bacino idrografico (articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498);

che lo sfruttamento idroelettrico delle acque del Piave iniziò nel 1911 e, in crescendo, si completò – entro i primi anni '60 – con la costruzione di mastodontici impianti che ne hanno sancito lo sfruttamento integrale;

che tali interventi, ad opera della SIVA, della SFIAC e, specialmente, della Società adriatica di elettricità (SADE), hanno causato lo stravolgimento strutturale del reticolo idrografico di tutto il bacino del Piave, attraverso un sistema integrato di serbatoi di carico, per il rifasamento delle portate, e di canalizzazioni nel ventre della montagna;

che la SADE è stata successivamente rilevata dall'Ente nazionale per l'energia elettrica che ha operato con un indirizzo rivolto al massimo sfruttamento della risorsa idrica;

che tale attività nel bacino montano ha determinato la rottura dell'equilibrio idrogeologico, producendo un'accentuata fragilità; difatti si registrano ricorrenti eventi alluvionali, anche in presenza di modeste piene;

che la diversione, quantitativamente significativa, del bacino plavense verso il fiume Livenza ne riduce drasticamente le risorse idriche;

che a causa del completamento dello sfruttamento con le utilizzazioni irrigue, all'uscita dei monti, a valle, nel tratto mediano dell'asta, il fiume si presenta asciutto per la maggior parte dell'anno;

che, conseguentemente, le ripercussioni sull'ecosistema fluviale sono pesantissime, producenti i seguenti effetti:

1) ridotta alimentazione delle falde idriche deputate, tra l'altro, al soddisfacimento idropotabile di tante comunità della pianura trevigiano-veneziana e di utenze irrigue;

2) prosciugamento progressivo dei fiumi di risorgive alimentati dalla dispersione delle acque plavensi;

3) menomazione del trasporto solido con la conseguenza del mancato ripascimento degli arenili;

4) perdita di funzionalità idraulica dell'alveo;

5) salinizzazione delle acque del tronco vallivo;

6) stravolgimento biologico degli ecosistemi acquatici;

che la regione Veneto, nel Piano regionale di risanamento acque (PRRA 1985 - regione Veneto), individua per il sistema idrografico del fiume Piave quali destinazioni d'uso più pregiate e preminenti «vita acquatica e irriguo» e prevede il potenziamento degli acquedotti con captazioni delle falde;

che attualmente le acque del Piave hanno due soli legittimi utilizzatori e fruitori: l'Enel ed i consorzi di irrigazione, i quali sono comunque chiamati a soddisfare legittime utenze irrigue;

che alle proteste delle comunità locali si sono aggiunte testimonianze critiche, sia a livello regionale che ministeriale; difatti nel PRRA - programma di attuazione 1985 si evidenzia l'attuale alterazione sia della dinamica fluviale che del trasporto solido, nonchè del paesaggio stesso disegnato dal corso d'acqua;

che la «Relazione sullo stato dell'ambiente», presentata al Parlamento il 25 marzo 1992 dal Ministero dell'ambiente, per il bacino del Piave denuncia le seguenti anomalie:

a) risente, in misura maggiore rispetto agli altri fiumi veneti, dell'intenso sfruttamento delle acque per usi irrigui, soprattutto nei territori dell'alta pianura;

b) è presente il rischio di invasione, da parte del mare, dei territori costieri allo sbocco del Piave, con possibili danni alle aree coltivabili;

c) le acque presentano il massimo carico di inquinamento nel tratto iniziale; la qualità delle acque migliora a valle di Ponte di Piave per poi peggiorare nuovamente a causa di massicci apporti di reflui civili ed industriali, nonchè di grandi quantitativi di nutrienti provenienti dalle reti di bonifica;

che l'attuale disciplina governativa di utilizzo delle risorse idriche deve uniformarsi ai regolamenti comunitari; difatti il nuovo indirizzo legislativo, dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, alle direttive CEE recentemente recepite in materia, dispone la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, intendendo tali risorse come bene patrimoniale di tutte le collettività, nessuna esclusa, e senza prescindere dal principio che esse non sono inesauribili;

che l'articolo 2 della citata legge n. 498 del 1992 ribadisce il principio secondo il quale chiunque arrechi pregiudizio all'ambiente è tenuto a ripristinare la situazione precedente;

che in un paese moderno come il nostro il principio sopra menzionato non viene applicato dai competenti organismi decisionali,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno procedere con urgenza alla revisione e riproposizione complessiva di tutte le concessioni di captazione, e relativi disciplinari, delle acque pubbliche a scopo idroelettrico con annessi obblighi irrigui gravanti sul bacino del Piave, a suo tempo stipulati dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e tuttora in fruizione dell'Enel spa e degli altri enti derivatori;

se, nell'ambito di tale revisione, non sia indispensabile, anche in ottemperanza all'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevedere portate di rispetto nei corsi d'acqua che garantiscano il minimo deflusso costante vitale lungo tutta l'asta fluviale.

(4-02115)

FLORINO. - *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* - Premesso:

che il comune di Poggiomarino (Napoli) ha rilasciato concessione edilizia n. 216/90 e n. 63/94 ai coniugi Angela Rosa Boccia e Antonio Del Sorbo per la costruzione di un fabbricato per civili abitazioni;

che il progettista dell'opera risulta essere il geometra Carmine Del Sorbo il quale è componente della stessa commissione edilizia che si è pronunciata favorevolmente sull'elaborato di cui alla concessione edilizia n. 63/94 nonchè consigliere comunale di Poggiomarino;

che alla relazione tecnica agli atti della concessione edilizia non risulta chiaro se le particelle 177 e 183 sono già di proprietà dei coniugi Boccia-Del Sorbo in quanto non si evince alcun acquisto del suolo;

ritenuto che dalla escussione di tutti gli allegati della pratica descritta nascono molti dubbi e perplessità di natura tecnico-amministrativa,

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga che la posizione del progettista dell'opera Carmine Del Sorbo sia compatibile con quella di componente la commissione edilizia del comune di Poggiomarino e se si sia a conoscenza che il Del Sorbo abbia partecipato al voto della commissione in occasione del rilascio della concessione edilizia n. 63/94 ai coniugi Boccia-Del Sorbo;

se non si ritenga che lo stesso progettista geometra Carmine Del Sorbo essendo - come sembra - consigliere comunale di Poggiomarino non avrebbe dovuto per la circostanza assumere su indicazione del sindaco un ruolo completamente estraneo alla vicenda;

se si ritenga legittimo il frazionamento della particella 174, foglio 13, del catasto terreni del comune di Poggiomarino poichè sembrerebbe che ci sia un intervento edilizio per le due concessioni rilasciate riguardanti la stessa particella, la qual cosa, se risultasse esatta, evidenzierebbe un enorme abuso oltre che una evidente irregolarità.

(4-02116)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio):

3-00326, dei senatori Carpenedo ed altri, sulla mancata istituzione del Comitato tecnico interministeriale per la montagna.